SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 164

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 luglio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2023, n. **89**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*. (23G00099). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DECRETO 1° giugno 2023.

Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81. (23A03976) . . . . . *Pag.* 8

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 3 luglio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria». (23A03940). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 3 luglio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro». (23A03941) . . . . . . *Pag.* 22

DECRETO 3 luglio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole». (23A03942). . . . . *Pag.* 27



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 luglio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa. (Determina n. DG/282/2023). (23A04021). . . . . *Pag.* 39

DETERMINA 10 luglio 2023.Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Rinvoq», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 485/2023). (23A04022) . . . . *Pag.* 45

Università del Piemonte Orientale «A. Avogadro»

DECRETO RETTORALE 3 luglio 2023.

Modifica dello statuto. (23A03943) . . . . *Pag.* 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato, «Sitagliptin Sandoz». (23A03968) . . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di efedrina cloridrato, «Efedrina Aguettant». (23A03967) . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Mesavancol». (23A03966). . . . . *Pag.* 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clevian» (23A03969). . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftages». (23A03970) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Rosuasa». (23A03971) *Pag.* 62

Autorità nazionale anticorruzione

Nuovo regolamento attuativo del decreto legislativo n. 24/2023, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - Whistleblowers. (23A03982). . . . . *Pag.* 62

Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo 295/73 e del fondo 394/81

Istituzione di un sistema di collaborazione con il sistema bancario nell'ambito di operatività del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. (23A04053). . . . . *Pag.* 62

Pubblicazione delle circolari operative dei finanziamenti agevolati del Fondo rotativo 394/81, ai sensi del decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», e di avvio dell'attività di ricezione delle nuove domande di finanziamento agevolato in regime «de minimis» a valere sul Fondo rotativo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. (23A04054) . . . . . *Pag.* 63

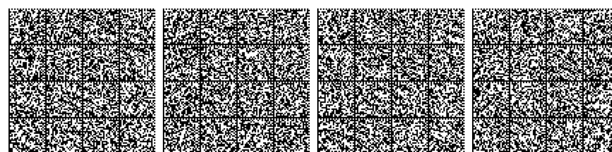
Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (23A04098). . . . . *Pag.* 63

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Comunicato relativo al «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni». (23A04132) *Pag.* 63



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2023, n. **89**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-*ter*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-*bis*;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-*ter*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 936;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;

Visti i concerti espressi dal Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito con nota prot. n. 240 del 27 marzo 2023, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 14024 del 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole: «e della ricerca» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.»;

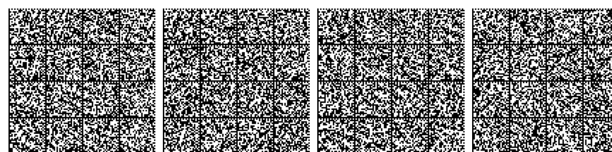
c) all'articolo 6:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di un vice



capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.»;

d) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

1.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.»;

2) al comma 2, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «sei unità»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facoltà di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.»;

e) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'Università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1979

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

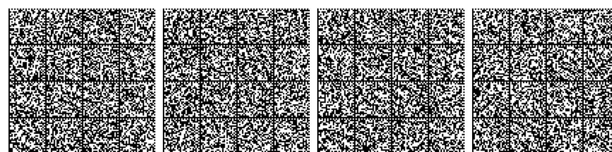
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;



c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:

«Art. 13 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.»

— Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 6-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 64 *(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)*. — *Omissis*.

6-*ter*. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall' articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;



i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998)). — Omissis.*

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disci-



plina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Omissis.»

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-*bis*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:

«Art. 14 *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-*ter*. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-*bis*. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.»

«Art. 14-*bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV)*. — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

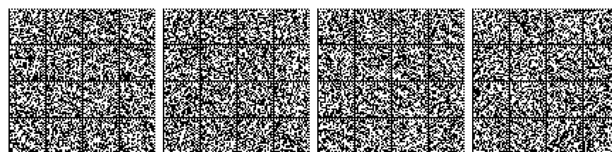
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 23-*ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle



competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 24 aprile 2014, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

«Art. 13 *(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)*. — 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300:

«*Omissis*.

345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

Omissis.»

— Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:

«Omissis

936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

Omissis.»

Note all'art. 1:

— Si riportano il titolo ed il testo degli articoli 3, 6, 9 e 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca *e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2020, n. 309, come modificati dal presente decreto:

«Art. 3 *(Ufficio di gabinetto)*. — 1. Il capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Il capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

3. Il capo di gabinetto può nominare fino a due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. *I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate*.

4. L'Ufficio di gabinetto supporta il capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.

5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.»

«Art. 6 *(Ufficio legislativo)*. — 1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, delle competenti strutture ministeriali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta gli Uffici competenti in relazione al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato.

2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.



3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.»

«Art. 9 *(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in *sessantuno* unità. *Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.* Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, *sei unità* di personale di livello dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca.

2-bis. *Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.*

3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facoltà di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Le posizioni di capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonché le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimento del capo di gabinetto.»

«Art. 10 *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:

a) per il capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al segretario generale del Ministero;

b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. *Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

4. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9, comma 3, è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».».

23G00099



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 1° giugno 2023.

Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici («Fondo 394/81»);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina il sostegno alle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea, mediante agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e con una riserva di destinazione delle risorse alle piccole e medie imprese pari al 70 per cento annuo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, in particolare, gli articoli 1 e 9, comma 5, che prevedono la natura privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici erogati alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, e l'art. 5 relativo alla procedura valutativa a sportello;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e, in particolare, l'art. 25, che attribuisce alla SIMEST S.p.a. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 11, relativo alla disciplina del Codice unico di progetto «CUP»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 1, comma 12, che richiede il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2016, recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»;

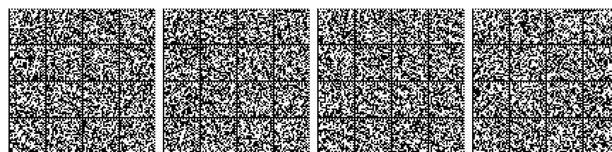
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 270, che istituisce e disciplina il Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo 394/81;

Visto il decreto 8 aprile 2019, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2019, recante «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese»;

Visto il decreto 24 aprile 2019, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81» che dispone, tra l'altro, che il Comitato agevolazioni approva le circolari operative che disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni a valere sui Fondi, nell'ambito delle condizioni fissate dalla normativa di riferimento;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 18-*bis*, che ha esteso l'operatività



degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo 394/81 anche nell'ambito dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, commi 11-*bis* e 12, che attribuiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni e le competenze in materia di interventi del Fondo 394/81, già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, e demandano ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità e condizioni degli interventi finanziari agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo 394/81;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 11 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 188 del 28 luglio 2020, recante «Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del Fondo 394/81», che modifica i decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016 e 8 aprile 2019;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 72, comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», tra le cui finalità è inclusa la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81 secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni;

Vista la convenzione stipulata il 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo 394/81;

Visto l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il rifinanziamento per gli anni dal 2022 al 2026 del Fondo 394/81 e della quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto;

Tenuto conto delle indicazioni, formulate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione nella seduta del 13 dicembre 2021, inerenti alle linee strategiche e alle principali azioni e linee di intervento del Fondo 394/81 per il 2022;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane a valere sul Fondo 394/81 in base alle intervenute evoluzioni normative, al fine del riavvio dell'operatività del Fondo 394/81 e del pieno utilizzo delle risorse stanziate per il quinquennio 2022-2026 dall'art. 1, comma 49, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo 394/81 a sostegno delle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali, nonché le attività e gli obblighi del gestore e le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Circolare operativa»: circolare approvata con delibera del Comitato agevolazioni, che disciplina le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie e gli aspetti operativi connessi alla gestione di ciascun intervento agevolativo di cui alla lettera *h)* e all'art. 5;

b) «Cofinanziamento»: cofinanziamento a fondo perduto di cui all'art. 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) «Comitato agevolazioni»: Comitato interministeriale di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) «Convenzione»: convenzione sottoscritta il 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo 394/81;

e) «Finanziamento»: finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo 394/81;

f) «Fondo 394/81»: fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394;

g) «Impresa beneficiaria»: soggetto destinatario di uno o più interventi agevolativi;

h) «Intervento agevolativo»: finanziamento ed eventuale quota di cofinanziamento;

i) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l) «PMI»: piccola o media impresa come individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;



m) «Regolamento “*de minimis*”»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

n) «SIMEST»: Società italiana per le imprese all’estero - SIMEST S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra cui il Fondo 394/81 e la connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata;

o) «*Temporary manager*»: figure professionali specializzate, volte a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione dell’impresa italiana, anche attraverso l’erogazione di servizi a sostegno della transizione digitale ed ecologica dell’impresa italiana.

Art. 3.

Risorse disponibili e dedicate

1. Per le finalità di cui al presente decreto sono utilizzate le disponibilità del Fondo 394/81, attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST - Fondo *ex lege* 394/81».

2. La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:

a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi della liquidità del Fondo 394/81;

b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;

c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.

3. Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato agevolazioni. Il Fondo 394/81 costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SIMEST ed è gestito con contabilità separata e con le modalità stabilite dal presente decreto e dalla convenzione. SIMEST predispone il rendiconto annuale del Fondo 394/81 per l’approvazione del Comitato.

Art. 4.

Criteri di accesso

1. Per beneficiare degli interventi agevolativi le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;

e) non essere un’impresa in difficoltà come definita dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

f) non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento.

2. Sono, in ogni caso, escluse dagli interventi agevolativi, le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

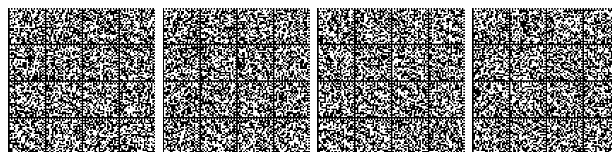
c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell’allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma singola oppure associata mediante un’aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e iscritta nel registro delle imprese.

Le imprese associate devono soddisfare i requisiti dei commi 1 e 2.

4. Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere, ulteriori requisiti che le imprese italiane devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi.



Art. 5.

Interventi agevolativi

1. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento «*de minimis*» e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammessi interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:

a) inserimento mercati;

b) transizione digitale o ecologica;

c) fiere ed eventi;

d) E-commerce;

e) certificazioni e consulenze;

f) Temporary manager.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 non possono in ogni caso consistere in aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

3. Gli interventi agevolativi possono essere assistiti da idonee garanzie, sulla base di criteri, connessi alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria, stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, che determina tipologia, misura e caratteristiche delle garanzie e che può prevedere esenzioni o riduzioni della garanzia da prestare.

4. L'intervento agevolativo, in ogni caso, non può essere concesso a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea e Nazioni Unite o destinatarie di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti, tempo per tempo vigenti e non può in alcun modo essere utilizzato per indebolire o eludere gli effetti perseguiti con le sanzioni e i provvedimenti imposti.

5. L'agevolazione derivante dal finanziamento deve essere trasparente ed è calcolata sulla base del tasso di attualizzazione e rivalutazione, applicabile al momento della concessione dell'intervento agevolativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia.

Art. 6.

Inserimento mercati

1. Gli interventi agevolativi «Inserimento mercati», di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, hanno ad oggetto programmi per la realizzazione di investimenti sui mercati internazionali, volti a consentire, in prospettiva, una presenza stabile dell'impresa beneficiaria nei mercati di riferimento, finalizzata al lancio e alla diffusione di beni o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano o all'acquisizione di nuovi mercati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'investimento può essere realizzato attraverso l'apertura di una nuova struttura in un Paese estero dove non è presente l'impresa richiedente o il potenziamento della presenza dell'impresa richiedente in un Paese estero già presidiato, mediante l'apertura di una nuova struttura aggiuntiva o sostitutiva, oppure, in alternativa, l'ampliamento della struttura già esistente. Il programma può avere ad oggetto le seguenti tipologie di strutture: ufficio, *showroom*, negozio, spazio in area commerciale.

3. Possono accedere all'intervento agevolativo «Inserimento mercati» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

4. Sono in ogni caso escluse le spese per la costituzione o il potenziamento di una rete di distribuzione.

5. L'intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell'impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa.

6. L'intervento agevolativo «Inserimento mercati» può essere concesso anche per una struttura a carattere temporaneo, secondo, modalità stabilite con circolare operativa.

Art. 7.

Transizione digitale o ecologica

1. Gli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica o per entrambi nonché spese per il rafforzamento patrimoniale, a beneficio della competitività delle imprese richiedenti sui mercati internazionali. Le spese oggetto del finanziamento sono dettagliate nella circolare operativa dell'intervento deliberata dal Comitato.

2. Possono accedere agli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e che hanno realizzato una quota minima di fatturato estero stabilita con circolare operativa.

3. L'intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell'impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa.

Art. 8.

Fiere ed eventi

1. Gli interventi agevolativi «Fiere ed eventi», di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, hanno ad oggetto il finanziamento di spese per la partecipazione a fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema, di carattere internazionale, anche virtuali, per la realizzazione di iniziative promozionali di beni e/o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

2. L'intervento agevolativo è concesso per sostenere la partecipazione, anche in Italia, ad eventi di carattere internazionale, individuati tra i seguenti: fiere, mostre, missioni imprenditoriali o di sistema, per promuovere l'attività d'impresa sui mercati internazionali.



3. Possono accedere agli interventi agevolativi «Fiere ed eventi» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo.

4. L'intervento agevolativo non eccede la percentuale del fatturato medio o l'ammontare stabiliti con circolare operativa.

Art. 9.

E-commerce

1. Gli interventi agevolativi «*E-commerce*», di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, hanno ad oggetto il finanziamento di spese per lo sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

2. Le spese ammissibili all'intervento agevolativo, individuate con circolare operativa, riguardano alternativamente:

a) la creazione, il miglioramento o lo sviluppo di una piattaforma informatica propria per il commercio elettronico, realizzata da un soggetto terzo fornitore in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti con circolare operativa, per il commercio elettronico di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;

b) l'accesso ad una piattaforma informatica di soggetti terzi per il commercio elettronico di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

3. Possono accedere agli interventi agevolativi «E-commerce» imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

4. L'intervento agevolativo non eccede la percentuale del fatturato medio o l'ammontare definito in relazione alla titolarità della piattaforma, propria o di terzi, oggetto dell'intervento agevolativo, stabiliti con circolare operativa.

Art. 10.

Certificazioni e consulenze

1. Gli interventi agevolativi «Certificazioni e consulenze», di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, hanno ad oggetto il finanziamento di:

a) spese per consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l'internazionalizzazione, inclusa la formazione relativa a tematiche di export e internazionalizzazione, per l'innovazione digitale, tecnologica, di prodotto;

b) spese per l'ottenimento di certificazioni di prodotto, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica.

2. Le spese ammissibili all'intervento agevolativo sono dettagliate con circolare operativa.

3. L'intervento agevolativo è realizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni di consulenza erogate da imprese di servizi terze individuate secondo criteri stabiliti con circolare operativa.

4. Possono accedere all'intervento agevolativo «Certificazioni e consulenze» imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

5. L'importo concedibile dell'intervento agevolativo è stabilito dalla circolare operativa dell'intervento in relazione ad una percentuale del fatturato medio dell'impresa italiana.

Art. 11.

Temporary manager

1. Gli interventi agevolativi «*Temporary manager*», di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l'inserimento temporaneo nell'impresa richiedente di figure professionali specializzate nell'erogazione di servizi volti all'innovazione tecnologica, digitale o ecologica a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese richiedenti sui mercati internazionali.

2. L'intervento agevolativo è subordinato alla sottoscrizione di uno o più contratti di consulenza erogati esclusivamente da una o più imprese di servizi terze, secondo i criteri stabiliti con circolare operativa che individua anche le diverse tipologie di *Temporary manager* e i relativi servizi consulenziali ammessi all'intervento agevolativo.

3. Possono accedere all'intervento agevolativo «*Temporary manager*» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

4. L'intervento agevolativo non eccede la percentuale del fatturato medio o l'ammontare stabiliti con circolare operativa.

Art. 12.

Cofinanziamento

1. Gli interventi agevolativi possono includere una quota di cofinanziamento, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. La quota di cofinanziamento è concessa con delibera del Comitato agevolazioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa nazionale vigente e dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché dalle circolari operative e dalle delibere in materia del Comitato agevolazioni.

Art. 13.

Disposizioni comuni agli interventi agevolativi

1. Gli interventi agevolativi possono coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili, individuate nelle circolari operative. Le spese sono ammissibili se sostenute dall'impresa beneficiaria in data successiva alla presentazione della domanda di intervento o alla diversa data stabilita con circolare operativa.

2. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza sostenute dall'impresa beneficiaria per la presentazione della domanda di intervento agevolativo, nonché per la gestione di tutti gli adempimenti successivi, secondo criteri e nella misura stabiliti con circolare operativa.

3. I servizi di consulenza di cui si avvale l'impresa beneficiaria nell'ambito degli interventi agevolativi devono essere prestati da consulenti esterni terzi, a condizioni di mercato, e non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.



Art. 14.

Istruttoria, concessione ed erogazione degli interventi agevolativi

1. Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una procedura valutativa a sportello.

2. SIMEST effettua l'istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo, mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di *compliance* svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e le sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni, secondo l'ordine di conclusione dell'istruttoria stessa.

3. Il Comitato agevolazioni approva i singoli interventi agevolativi, fissandone le condizioni.

4. L'intervento agevolativo è perfezionato con la stipula del contratto che regola l'intervento agevolativo. In caso di mancata stipula del contratto entro il termine indicato dalle circolari operative, la delibera di concessione del Comitato agevolazioni decade di diritto.

5. Eventuali variazioni alle iniziative ammesse all'intervento agevolativo sono consentite nei limiti stabiliti dalle circolari operative e sono subordinate ad approvazione del Comitato agevolazioni. L'impresa beneficiaria comunica senza indugio le variazioni a SIMEST. Nelle more dell'approvazione delle variazioni, l'erogazione dell'intervento agevolativo è sospesa.

6. L'intervento agevolativo può essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito nelle circolari operative e nel contratto.

7. Il saldo degli interventi agevolativi è erogato sulla base della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria, previo adempimento degli obblighi previsti dal contratto e presentazione di idonea documentazione relativa alle spese effettuate e ai costi effettivamente sostenuti in conformità alle circolari operative e al Contratto.

8. L'impresa beneficiaria conserva presso la propria sede, per tutta la durata degli interventi agevolativi, la documentazione in originale giustificativa delle spese rendicontate e rende disponibile, su richiesta della SIMEST, l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ad effettuare gli opportuni approfondimenti e accertamenti inerenti all'intervento agevolativo e a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività ammesse all'intervento agevolativo.

9. SIMEST può disporre verifiche e controlli, anche in relazione alla validità della documentazione e alla veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'impresa italiana, comprese le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15.

Revoca dell'intervento agevolativo

1. Il verificarsi di uno dei seguenti eventi comporta la revoca, totale o parziale, dell'intervento agevolativo:

a) la società beneficiaria non abbia più sede in Italia;

b) conseguimento dell'intervento agevolativo in assenza di uno o più requisiti di accesso;

c) in qualsiasi fase dell'intervento agevolativo, l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o fornito documentazione risultante - anche solo parzialmente - incompleta, irregolare o reticente;

d) in qualsiasi fase dell'intervento agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;

e) nelle ipotesi di mancata realizzazione del programma finanziato, di mancata rendicontazione del medesimo programma o di mancato rispetto dei vincoli di destinazione relativi alle spese ammissibili, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, dalle circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'intervento agevolativo e dal contratto di finanziamento;

f) mancato adempimento degli obblighi previsti - a pena di revoca - dalla normativa applicabile, dal presente decreto e dalle circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'intervento agevolativo e dal contratto di finanziamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto di finanziamento o di decadenza dell'impresa richiedente dal beneficio del termine;

g) l'impresa beneficiaria sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici;

h) l'impresa non consenta i controlli in loco ovvero in caso di esito negativo di tali controlli;

i) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intervento agevolativo e l'applicazione di maggiorazioni ed interessi di mora, secondo modalità definite con circolare operativa

Art. 16.

Circolari operative

1. Con una o più circolari operative, sono stabiliti:

a) le modalità per la concessione degli interventi agevolativi;

b) gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche dei singoli interventi agevolativi e alla rendicontazione;

c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi e massimi degli interventi agevolativi, la relativa



durata, le singole voci di spesa ammissibili e la misura massima di esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;

d) eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. SIMEST predispone le circolari operative per ciascun intervento agevolativo, la relativa modulistica, il contratto di finanziamento e ogni altro documento necessario, da sottoporre all'approvazione del Comitato agevolazioni.

3. Le circolari operative sono pubblicate nei siti internet istituzionali del Ministero (www.esteri.it) e di SIMEST (www.simest.it) e della loro adozione è pubblicato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 17.

Funzioni di controllo e pubblicità

1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione del Fondo 394/81 e sugli interventi agevolativi regolati dal presente decreto.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi agevolativi, su proposta del Ministero, il Comitato agevolazioni può sottoporre a verifica le operazioni oggetto degli interventi agevolativi mediante ispezioni e controlli, effettuati dal Ministero con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane o di altre amministrazioni pubbliche o di SIMEST oppure di soggetti terzi incaricati da SIMEST. Il Comitato agevolazioni e SIMEST sono informati dell'esito dei controlli effettuati.

3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni e dai controlli di cui al comma 2 sono posti a carico del Fondo 394/81.

4. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione attraverso la trasmissione delle informazioni al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. SIMEST inserisce gli aiuti individuali nel medesimo registro.

Art. 18.

Attività e obblighi del gestore

1. Le attività e gli obblighi in capo alla SIMEST, quale soggetto gestore degli interventi agevolativi di cui al presente decreto, nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione sono determinati con convenzione sottoscritta tra il Ministero e la SIMEST.

2. I compensi al soggetto gestore a carico del Fondo 394/81 non possono in alcun caso essere superiori, su base annua, all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti aliquote all'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati in essere del Fondo 394/81 rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti scaglioni:

a) sulla quota parte di finanziamenti agevolati fino a euro 500.000.000: aliquota del 2 per cento;

b) sulla quota parte di finanziamenti agevolati oltre euro 500.000.000 e fino a euro 1.000.000.000: aliquota dell'1,5 per cento;

c) sulla quota parte di finanziamenti agevolati oltre euro 1.000.000.000 e fino a euro 1.500.000.000: aliquota dell'1 per cento;

d) sulla quota parte di finanziamenti agevolati oltre euro 1.500.000.000: aliquota dello 0,5 per cento.

3. Oltre ai compensi di cui al comma 2, sono a carico del Fondo 394/81 le spese legali, gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti agli interventi agevolativi, nonché gli oneri, preventivamente autorizzati con delibera del Comitato agevolazioni, sostenuti per una o più delle seguenti finalità:

a) raggiungimento di specifici obiettivi annuali richiesti ai sensi della convenzione;

b) attività di promozione;

c) investimenti volti a migliorare l'operatività del Fondo 394/81;

d) risposta a circostanze straordinarie non prevedibili.

4. Per l'operatività del Fondo 394/81, SIMEST è autorizzata a sottoscrivere accordi e convenzioni operative, senza oneri per il Fondo 394/81, con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di favorire l'accesso delle imprese agli interventi agevolativi, ferme in ogni caso le attività di SIMEST di cui all'art. 14. Il Comitato agevolazioni, con proprie delibere, definisce i termini, le modalità, i limiti e le condizioni secondo cui SIMEST può avvalersi del supporto di tali soggetti, e approva gli accordi e le convenzioni.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi:

a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016, recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»;

b) il decreto 8 aprile 2019 «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese»;

c) il decreto 11 giugno 2020 «Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del Fondo 394/81».

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni approva le circolari operative degli interventi agevolativi e determina la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato, per la presentazione delle domande, esclusivamente in via telematica, per l'accesso agli interventi agevolativi, accessibile tramite il sito internet di SIMEST (www.simest.it).



4. Entro il termine di cui al comma 3, il Comitato agevolazioni effettua una ricognizione delle proprie delibere di carattere generale inerenti all'operatività del Fondo 394/81 che restano applicabili.

5. Le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81, con eventuale connesso cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi contratti, restano regolati dalla disciplina previgente.

Roma, 1° giugno 2023

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1956

23A03976

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 luglio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione del 8 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 345 del 20 dicembre 2016, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Visto che la modifica ordinaria in argomento modifica il documento unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 304 del 20 agosto 2016;



Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» ai fini della presentazione di opposizioni;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegato A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «OLIO DI CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è riservata all'olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte nel territorio della Regione Calabria rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati.

Caratteristiche organolettiche:

colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche olfatto/gustative:

descrittore mediana fruttato di oliva 2 - 8*;

nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo e/o floreale;

≥ 2- ≤ 8;

amaro;

3- 6;

piccante;

4- 6.

*CVr% minore o uguale a 20

Caratteristiche chimico-fisiche:

acido oleico (%): ≥70 Acidità (%): ≤ 0,50;

numero perossidi (meq O2/kg): ≤ 12 meq O2/kg; Spettrofotometria UV K232: ≤ 2,20;

spettrofotometria UV K270: ≤ 0,20;

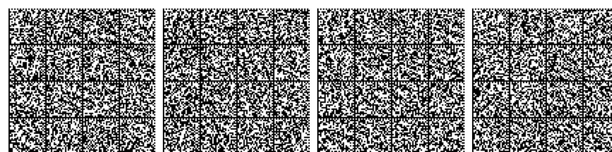
fenoli - polifenoli totali: ≥ 200 ppm.

I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa U. E. per gli oli extravergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.



Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori, degli stoccatori, e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta di registri di produzione, di stoccaggio e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin.: Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90%. Il restante 10% può provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola. Sono accettate, in virtù della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria IGP» di cui all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento massimo di 416 piante per ettaro. Per ciò che attiene alle forme di allevamento dell'olivo, sono consentite quelle tipiche dell'ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico, cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale.

La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento massimo di 150 piante per ettaro, deve essere effettuata con periodicità almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con investimento da 51 a 416 piante per ettaro, è d'obbligo l'intervento di potatura annuale.

L'irrigazione degli oliveti è consentita in tutti gli impianti, con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria. Gli apporti annui complessivi di fertilizzazione, devono avvenire nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria.

La difesa antiparassitaria degli oliveti è eseguita nel rispetto delle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio della Regione Calabria e del citato disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria, sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti durante il periodo di maturazione delle olive. È d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori, mentre è vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 gennaio dell'annata di produzione olearia. Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione. È vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in strati sottili in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le ventiquattro ore successive alla raccolta. Le olive raccolte devono presentarsi: sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d'infestazione inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potrà essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massimo in olio è fissata nel 20%.

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua. Ogni altro trattamento è vietato. I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'Art. 1 sono esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 30° C. Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 20° C per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per ciò che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, è possibile utilizzare gas inerti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», il clima è caratterizzato da una stagione rigida ed umida, da dicembre a febbraio, con temperature minime che possono scendere sotto gli 8° C, seguita da un periodo estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che superano frequentemente i 32° C nel periodo di luglio-agosto, al quale corrispondono lunghi periodi di siccità, attestati dalla bassa percentuale di piovosità, non superiore al 10%, del totale annuo delle precipitazioni (in media 600 mm). Si tratta di un clima temperato ad estate secca, generalmente denominato «mediterraneo». Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline, denominata nell'insieme Arco calabro, derivante dalla deformazione di crosta oceanica e continentale.

Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccità estiva, rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella determinazione di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e la composizione acidica, con particolare riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificità al prodotto. L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar utilizzabili, con una soglia minima del 90% della composizione varietale, costituisce elemento di specificità del prodotto finale. Questo in virtù del fatto che, come attestato da numerose fonti bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali, conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala «*Olive Germoplas - The coltivation,table olive and olive oil industry in Italy*» *edited bay* I. Muzzalupo, *edition* INTECH *books*, ISBN 978- 953-51-0883-2, *november* 2012).

L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le «particolarità sensoriali» dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» vi sono in primo luogo il fruttato di oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo, accompagnate da persistenti sentori di erba appena sfalciata, foglia, e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l'«Olio di Calabria», si fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto.



Per quanto riguarda la denominazione «Olio di Calabria», merita particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica l'esistenza e la registrazione, presso l'allora «Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - ufficio brevetti» del nome «Olio di Calabria» come titolo identificativo attribuito all'olio regionale. Ulteriore documentazione relativa alla commercializzazione dell'oli, in cui è nuovamente riportata la dicitura Olio di Calabria, è costituita dalle numerose fatture relative al periodo 1975 - 2014. Inoltre, documentazione relativa allo scambio commerciale di olio di Calabria, attestante la qualità riconosciuta del prodotto, si può desumere da ulteriore documentazione risalente al 1865, dalla quale si evince come alcune aree geografiche della Regione Calabria, erano fornitrici della Real Casa Borbonica.

La volontà di migliorare la qualità dell'olio di Calabria e di tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che già nel lontano 1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC) ....«un frantoio sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva»...(«L'Olio Vergine di Oliva - un approccio alla valorizzazione» - di Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002 pp 141-143). Quanto richiamato in forma documentale dimostra come il binomio Olio-Calabria, è già in essere da lungo tempo.

Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio- prodotto ha assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio extravergine di oliva di qualità, che fosse anche capace di coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi riconosciuti e ampiamente premiati nei vari concorsi nazionali ed internazionali.

Concorsi e premi internazionali - 1° classificato nelle edizioni IX-XII-XIV-XIX (dal 2001 al 2011) del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di qualità «Ercole Oliario» - 2° classificato nella XVII edizione del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di qualità «Ercole Olivario» del 2009 - *Gold medal Los Angeles county fair olive oils of the world* nelle edizioni del 2004- 2006-2009 - premio migliore olio extravergine d'oliva biologico dell'anno L'Extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualità accertata- nelle edizioni 2005-2009 - 2010 - 2° posto primo campionato del mondo Shanghai Expo nell'edizione del 2010 - 3° classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009 - *Gold Prestige* TERRAOLIVO nelle edizioni 2011 - 2012. I numerosi riconoscimenti hanno negli ultimi anni contribuito ad accrescere e consolidare la reputazione tra gli operatori e tra i consumatori dell'Olio di Calabria legata ad un olio che in sé porta delle specificità ben definite, e che con il riconoscimento vedrebbe la giusta tutela, la giusta promozione, ed il necessario controllo.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo incaricato è Suolo e salute - con sede in via Paolo Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU) Italia tel. +39 0721 860543 - fax +39 0721 869679 - e-mail: info@suoloesalute.it

Art. 8.

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale» seguito dal nome della varietà utilizzata, «raccolto meccanicamente», ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di controllo.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della IGP.

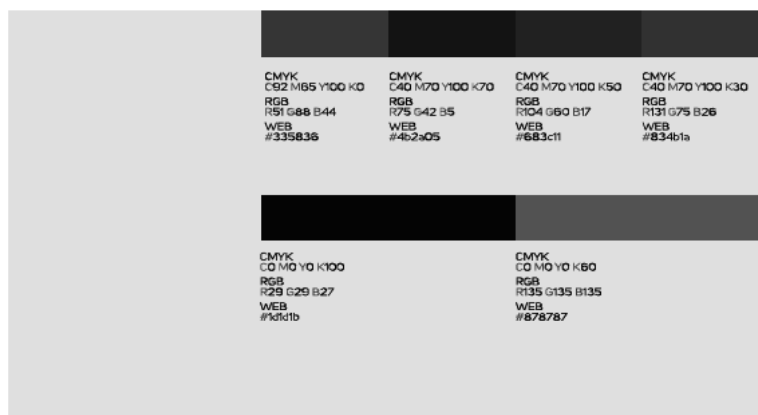
L'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere immesso al consumo in recipienti idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5 sigillati e provvisti di etichetta.

In etichetta è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle olive. L'etichetta dovrà riportare il logo della IGP «Olio di Calabria» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva IGP «Olio di Calabria» Il logo presenta l'immagine di un albero di ulivo il cui tronco, formato da cinque linee (riferite alle provincie calabresi), si dispone in modo da formare il disegno stilizzato della Calabria. Le linee diventano corteccia e sostengono il fogliame portatore di frutti e di attività.

Il *font* utilizzato per la realizzazione del logo sono Narziss Drop per la dicitura «Olio di Calabria IGP». Il *payoff* aggiunto al logo (calabrese in ogni goccia) è legato al concetto di cooperazione tra parti e alla relativa capacità di costruire un futuro solido partendo da tradizioni e abitudini comuni, preziose e consolidate.







ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

«OLIO DI CALABRIA»

DOP ( ) IGP (X)

1. DENOMINAZIONE (DENOMINAZIONI) [DELLA DOP O IGP]

«Olio di Calabria»

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati.

Caratteristiche organolettiche:

colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche olfatto/gustative:



Descrittore	**Mediana**
Fruttato di oliva	**2 – 8 (*)**
Nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo e/o floreale	**> 2 - ≤ 8**
Amaro	**3 - 6**
Piccante	**4 - 6**

) *CVR% minore o uguale a 20

Caratteristiche chimico-fisiche:

acido oleico (%): ≥ 70;

acidità (%): ≤ 0,50;

numero perossidi (meq O2/kg): ≤ 12 meq O2/kg;

spettrofotometria UV K232: ≤ 2,20;

spettrofotometria UV K270: ≤ 0,20;

fenoli - Polifenoli totali: ≥ 200 ppm.

I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa UE per gli oli extravergine di oliva.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin. : Rossanese), Sinopolese (Sin. : Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin. : Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin. : Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90 %. Il restante 10 % può provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennu lara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola. Sono accettate, in virtù della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3 %.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12 °C ed i 20 °C per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per ciò che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, è possibile utilizzare gas inerti. L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere immesso al consumo in recipienti idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a l 5 e provvisti di etichetta.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

All'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressa mente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale» seguito dal nome della varietà utilizzata, «raccolto meccanicamente» ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di controllo.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo di seguito riportato. In etichetta è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle olive. È consentito il riferimento all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica.





3. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» con prende l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.

4. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», il clima è caratterizzato da una stagione rigida e umida, da dicembre a febbraio, con temperature minime che possono scendere sotto gli 8 °C, seguita da un periodo estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che superano frequentemente i 32 °C nel periodo di luglio-agosto, al quale corrispondono lunghi periodi di siccità, attestati dalla bassa percentuale di piovosità, non superiore al 10 %, del totale annuo delle precipitazioni (in media 600 mm).

Si tratta di un clima temperato ad estate secca, generalmente denominato «mediterraneo».

Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline, denominata nell'insieme Arco calabro, derivante dalla deformazione di crosta oceanica e continentale.

Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccità estiva, rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella determinazione di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e la composi zione acidica, con particolare riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificità al prodotto.

L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar utilizzabili, con una soglia minima del 90 % della composizione varietale, costituisce elemento di specificità del prodotto finale. Questo in virtù del fatto che, come attestato da numerose fonti bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali, conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala *Olive Germoplas - The coltivation, table olive and olive oil industry in Italy* edito da I. Muzzalupo, *edition* INTECH *books*, ISBN 978-953-51-0883-2, novembre 2012)

L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le «particolarità sensoriali» dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» vi sono in primo luogo il fruttato di oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo, accompagnate da persi stenti sentori di erba appena sfalciata, foglia, e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l'«Olio di Calabria», si fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto.

Per quanto riguarda la denominazione «Olio di Calabria», merita particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica l'esistenza e la registrazione, presso l'allora «Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - ufficio brevetti» del nome «Olio di Calabria» come titolo identificativo attribuito all'olio regionale.

Ulteriore documentazione relativa alla commercializzazione dell'oli, in cui è nuovamente riportata la dicitura Olio di Calabria, è costituita dalle numerose fatture relative al periodo 1975-2014.

Inoltre, documentazione relativa allo scambio commerciale di olio di Calabria, attestante la qualità riconosciuta del prodotto, si può desumere da ulteriore documentazione risalente al 1865, dalla quale si evince come alcune aree geografiche della regione Calabria, erano fornitrici della Real Casa Borbonica.

La volontà di migliorare la qualità dell'olio di Calabria e di tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che già nel lontano 1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC) ...«un frantoio sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva»...(«L'Olio Vergine di Oliva - un approccio alla valorizzazione» - di Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002, pagg. 141-143).

Quanto richiamato in forma documentale dimostra come il binomio Olio-Calabria, è già in essere da lungo tempo.

Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio-prodotto ha assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio extravergine di oliva di qualità, che fosse anche capace di coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi riconosciuti e ampia mente premiati nei vari concorsi nazionali ed internazionali.

Concorsi e premi internazionali:

1° classificato nelle edizioni IX-XII-XIV-XIX (dal 2001 al 2011) del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di Qualità «Ercole Oliario»;

2° classificato nella XVII edizione del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di qualità «Ercole Olivario» del 2009;

Gold medal Los Angeles county fair olive oils of the world nelle edizioni del 2004-2006-2009;

Premio migliore olio extravergine d'oliva biologico dell'anno L'Extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualità accertata - nelle edizioni 2005-2009-2010;

2° posto nel Primo campionato del mondo Shanghai Expo nell'edizione del 2010;

3° classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009;

Gold Prestige TERRAOLIVO nelle edizioni 2011-2012.



I numerosi riconoscimenti hanno negli ultimi anni contribuito ad accrescere e consolidare la reputazione tra gli operatori e tra i consumatori dell'Olio di Calabria legata ad un olio che in se porta delle specificità ben definite, e che con il riconoscimento vedrebbe la giusta tutela, la giusta promozione, ed il necessario controllo.

23A03940

DECRETO 3 luglio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/974 del 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 215/15 del 12 marzo 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio per la tutela del Pecorino del Monte Poro, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 33 del 4 ottobre 2019 è stato modificato;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;



Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PECORINO DEL MONTE PORO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte Poro» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto finito

Il «Pecorino del Monte Poro» DOP è un formaggio prodotto con latte di pecora, che risponde, a seconda del periodo di stagionatura, alle seguenti tre diverse tipologie:

«fresco», da venti giorni a sessanta giorni di conservazione;

«semistagionato», da sessantuno giorni a sei mesi di stagionatura;

«stagionato», da sei mesi a ventiquattro mesi di stagionatura.

Il «Pecorino del Monte Poro» deve, inoltre, presentare al momento dell'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche.

2.1 Caratteristiche fisiche

Forma: rotonda, facce piane.

Diametro del piatto: da 6 a 40 cm.

Altezza dello scalzo: da 3 a 20 cm.

Peso: da 300 gr. a 10 Kg, per la tipologia «fresco», «semistagionato» e «stagionato».

Crosta: dura, rugosa, di colore variabile dal giallo oro per la tipologia «fresco» al nocciola più o meno scuro per la tipologia «semistagionato» e «stagionato», tendente al rossiccio, laddove unto con peperoncino e olio extravergine di oliva e peperoncino per trattare la crosta esterna.

Pasta: struttura compatta con eventuale leggera occhiatura irregolarmente distribuita. Al taglio il colore si presenta variabile dal bianco per la tipologia «fresco» al paglierino più meno intenso nella tipologia «semistagionato» e «stagionato». La consistenza della pasta è morbida al taglio nella tipologia «fresco» e via via più consistente nella tipologia «stagionato».

2.2 Caratteristiche chimiche

Grasso sulla sostanza secca: $\geq$ 45%;

Proteine (Nx6,25): $\geq$ 20%.

2.3 Caratteristiche organolettiche

Sapore: fragrante e con aromi di fiori selvatici, di macchia mediterranea e di fieno, pastoso e piacevolmente nocciolato all'assaggio, caratteristiche che diventano sempre più intense con l'aumentare del periodo di stagionatura, accompagnandosi ad una decisa pungenza e sapidità nella tipologia «stagionato».

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di allevamento degli ovini, di produzione e di stagionatura del «Pecorino del Monte Poro» è rappresentata esclusivamente dal territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Vibo Valentia tutti appartenenti al comprensorio del Monte Poro: Joppolo, Spilinga, Zungri, Rombiolo, Nicotera, Limbadi, Zaccanapoli, Drapia, Filandari, Briatico, Ricadi, Maierato, Mileto, San Calogero, Parghelia, Pizzo Calabro, Stefanaconi, Filogaso, Tropea, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Vibo Valentia, Zambrone, Cessaniti, Ionadi, Francica.

Art. 4.
Origine del prodotto

L'origine del «Pecorino del Monte Poro» è garantita da un sistema in cui ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, degli allevatori, produttori e trasformatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera) del «Pecorino del Monte Poro». Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal presente disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1. Materia prima e ingredienti

La lavorazione del «Pecorino del Monte Poro» prevede l'impiego delle seguenti materie prime:

latte: ovino, crudo e intero - ottenuto da due mungiture (mattina e sera precedente) - prodotto da capi allevati con sistema semi-brado nel territorio di cui all'art. 3 che solo nel corso della notte vengono fatti stabulare negli ovili. L'alimentazione è a base di essenze tipiche della zona del Monte Poro, sotto forma di foraggio fresco nel periodo estivo e affienato nel periodo invernale. In annate dall'andamento climatico particolarmente sfavorevole per siccità o eccessivo rigore invernale,



che non consentono la produzione di foraggio sufficiente per il sostentamento delle greggi, l'alimentazione con le caratteristiche sopra specificate può scendere fino ad una percentuale dell'70%, essendo ammesso un approvvigionamento di fieno proveniente dall'esterno dell'area di produzione della DOP in una percentuale non superiore al 30% del totale somministrato. Limitatamente al periodo della lattazione degli animali e ai fini di un loro migliore sostentamento, è ammessa inoltre, in una percentuale che non superi il 15% del totale, l'integrazione dell'alimentazione con cereali e leguminose in granella, semplici o lavorati, sali minerali e vitamine anche di provenienza esterna all'area di produzione della DOP, in quanto per la situazione orografica, climatica e vocazionale del territorio, questi non sono prodotti a sufficienza in loco.

Gli ovini non possono essere alimentati con prodotti geneticamente modificati (OGM), come da disposizioni legislative vigenti in materia. Viene, impiegato per la coagulazione del latte, caglio ottenuto dalle pareti del quarto stomaco dell'agnello e/o del capretto, alimentati esclusivamente con latte;

caglio: ottenuto dalle pareti del quarto stomaco dell'agnello e/o del capretto, alimentato esclusivamente con latte;

sale: fino.

5.2 Tecniche di lavorazione

5.2.1 Produzione

Il latte destinato alla trasformazione in «Pecorino del Monte Poro» non deve essere sottoposto ad alcun intervento di termizzazione, ma solo riscaldato fino a raggiungere la temperatura di 32-38°C e conservato all'interno di serbatoi di acciaio inox o rame.

Al latte riscaldato è addizionato caglio di capretto e/o di agnello.

A questo punto, il latte è lasciato coagulare per un periodo oscillante tra i trenta ed i novanta minuti.

Quando il coagulo ha raggiunto la consistenza solida si passa alla rottura della cagliata. Con tale operazione, che ha lo scopo di accelerare la separazione del siero dalla cagliata, i grumi caseosi sono ridotti manualmente alla dimensione di un chicco di riso attraverso l'impiego del rodu (o roju), della lira frangicagliata o dello spino. Il composto così ottenuto viene raccolto manualmente, posizionato in piccole forme cilindriche dette «fuscelle» delle dimensioni variabili, pressato manualmente oppure con il metodo della stufatura in contenitori o ambienti idonei e girato tre - quattro volte fino al completo spurgo del siero, lasciato riposare su tavole di legno o di altro materiale idoneo all'uso alimentare fino al completo spurgo del siero presente.

5.2.2 Salatura maturazione ed eventuale stagionatura

Estratto dalle forme viene salato a secco e adagiato su tavole dove è girato una volta al giorno per tre - quattro giorni. La salatura può avvenire anche per immersione in vasche di salamoia con modalità differenti in relazione al peso del prodotto:

minimo quaranta minuti per le forme da 300 g sino a 600 g;

minimo due ore per le forme fino a 1,2 kg;

minimo sei ore per le forme fino a 2,5 kg;

minimo dodici ore per le forme fino a 5 kg;

minimo ventiquattro ore per le forme fino a 10 kg.

La stagionatura può avvenire, in locali freschi, ben aerati, poco illuminati, oppure trasferito in cella per la stagionatura e favorire la formazione di muffe naturali, il periodo di stagionatura può variare da venti giorni fino ad un massimo di ventiquattro mesi; durante la stagionatura il prodotto può essere lavato con acqua calda.

Il pecorino sottoposto ad un breve periodo di maturazione (inferiore a due mesi) può essere trattato in superficie con olio di oliva. Se invece la stagionatura è prolungata oltre i sei mesi, il formaggio può essere trattato in superficie con olio d'oliva, oppure con una soluzione di olio d'oliva e peperoncino frantumato.

Art. 6.

Legame con il territorio

Situato tra il Golfo di Lamezia e la piana di Gioia Tauro il territorio di produzione è delimitato a nord dalla Piana dell'Angitola, a sud dalla piana di Rosarno ad ovest dal crinale appenninico delle Serre catanzaresi.

In tale contesto crescono numerose essenze vegetali locali che rappresentano la principale fonte di sostentamento degli ovini al pascolo, corrispondente ad almeno il 70% della loro alimentazione. Diffusi anche gli arbusti della rigogliosa e folta macchia mediterranea ancora presente nelle zone impervie e scoscese dell'altopiano del Poro che sono oggetto di brucatura, tra i quali annoveriamo la ginestra, il mirto, l'olivastro selvatico, il lentisco ed il biancospino (Simone Cesare Lombardi: Il Poro e la Costa di Capo Vaticano, 2003). Sono proprio gli arbusti e le essenze vegetali della macchia mediterranea a conferire sotto il profilo organolettico una caratterizzazione distintiva («*bouquet*») rispetto agli altri formaggi a base di latte ovino. Gustando il Pecorino sono chiaramente percepibili, oltre alla «pastosità» del sapore, i sentori di erbe e fiori del Monte Poro ed un retrogusto lievemente nocciolato/erbaceo: infatti le sostanze odorifere delle erbe spontanee sono liposolubili e possono essere trasmesse al latte attraverso i grassi, e da questi al formaggio. Inoltre alcune peculiarità del processo produttivo garantiscono la presenza di questo *bouquet* distintivo; tra queste possiamo evidenziare:

l'utilizzo di latte crudo e intero, raccolto e trasformato senza che venga sottoposto ad alcun trattamento termico che ne potrebbe modificare le caratteristiche organolettiche;

le basse temperature di lavorazione (32-38°C) che assicurano la permanenza delle sostanze disciolte limitando la volatilità degli aromi.

Inoltre il fatto che la mano d'opera sia ancora presente nelle fasi di trasformazione evidenzia un'alta specializzazione e artigianalità del sistema produttivo, che rimane inevitabilmente legato a risorse umane difficilmente reperibili in altri contesti territoriali. Le competenze specialistiche influenzano direttamente la qualità di taluni passaggi del ciclo produttivo (es. cagliatura, formatura, stagionatura) rendendo il formaggio in tal senso «tipico» perché strettamente legato al territorio di produzione.

Anche nelle fonti bibliografiche più antiche, dal *De antiquitate et situ Calabriae* (1571) dell'umanista e storico vibonese Gabriele Barrio al Saggio per l'economia campestre per la Calabria Ultra (1770) dell'economista e filosofo reggino Domenico Grimaldi da Seminara, il formaggio in questione è citato con riferimento al territorio di origine. Un legame, questo, la cui sottolineatura si mantiene molto viva nel tempo, come dimostrano gli scritti di Saverio Di Bella del 1985 (I formaggi e le ricotte di pecora del Poro sono bianchi, morbidi e saporiti, grazie ai pascoli ed alla vasta produzione spontanea di origano), le diverse edizioni a partire dal 1991 dell'Atlante dei prodotti tipici. I formaggi curato dall'INSOR - Istituto nazionale di sociologia rurale - (I pascoli del Monte Poro ... sono ricchi di molte essenze erbacee e tra queste molte sono odorose. I formaggi prodotti in questa zona vengono venduti ai turisti della costa per il pregio e la notorietà acquisita), la pubblicazione del 1999 Formaggi d'Italia di Slow Food (I pascoli del Monte Poro sono particolarmente ricchi di essenze aromatiche e odorose e da sempre i pecorini prodotti in questa zona hanno goduto di una buona rinomanza) e il Golosario di Paolo Massobrio del 2006 (Il sapore esclusivo e molto aromatico di questo formaggio sono dovuti alle erbe con cui si alimentano le razze locali). Da segnalare infine che nel 2012 il «Pecorino del Monte Poro» al Salone del Gusto di Torino ha vinto il premio «I fuoriclasse» del Gambero Rosso, che lo ha consacrato tra i 17 formaggi migliori d'Italia.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è Agroqualità S.p.a. con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305.



Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il «Pecorino del Monte Poro» può essere immesso al consumo in forme intere o porzionato. All'atto dell'immissione al consumo deve recare una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto intero o sulle confezioni del prodotto porzionato e preconfezionato in tranci.

L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo di cui all'art. 9, e alle informazioni corrispondenti ai requisiti della normativa cogente di settore le seguenti indicazioni:

«Pecorino del Monte Poro» (la denominazione è intraducibile, ma né è ammessa la traduzione nelle lingue dei paesi europei nei quali il prodotto viene commercializzato) seguito dalla espressione (traducibile) «Denominazione di origine protetta» per esteso o nella sigla «DOP»;

la tipologia di stagionatura ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare, ovvero:

«fresco»;

«semistagionato» e «stagionato»;

il logo del prodotto di cui all'art. 9.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Art. 9.

Logo

Il logo del prodotto rappresenta, in modo stilizzato, uno scorcio panoramico del Monte Poro dalle cui alture, guardando verso il mare di colore azzurro (Pantone 298C - C67,16%M8,03%Y2,09%K0), è possibile vedere il vulcano Stromboli di colore grigio (Pantone 425C - C61,56%M50,09%Y47,11%K40,21%). Le alture sono rappresentate come dei nastri di colore verde chiaro (Pantone 368C - 59,45%M0,0%Y100,00%K0) e verde scuro (Pantone 355C - 95,77%M3,76%Y100,00%K0) intrecciati tra loro. Alla base dei nastri è riportato l'acronimo «D.O.P.» a lettere capitali in carattere tipografico Constantia (14 PT) e di colore rosso Bordeaux (Pantone 187C - C21,87%M100,00%Y78,38%K15,72%). Il tutto è contenuto in un cerchio dal fondo color giallo avorio (Pantone 7499C - C3,38%M5,48%Y24,48%K0) al 60% di intensità e dal bordo di colore Bordeaux (Pantone 187C - C21,87%M100,00%Y78,38%K15,72%). Nella parte esterna superiore del cerchio si sviluppa la scritta «Pecorino del Monte Poro» in carattere tipografico Constantia (25 PT) di colore Bordeaux (Pantone 187C - C21,87%M100,00%Y78,38%K15,72%).





Il logotipo può essere utilizzato anche in bianco e nero come nella riproduzione sopra riportata.

Il logo sarà impiegato in modo inscindibile con il logo DOP e si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

La dimensione minima di utilizzo è pari a 15 mm, in proporzione alle dimensioni del prodotto.

Il logo tipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

«Pecorino Del Monte Poro»
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
DOP (X) IGP ( )

1. Denominazione

«Pecorino del Monte Poro».

2. Stato membro o Paese terzo

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [*cfr*: allegato XI]

Classe 1.3 - Formaggi.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1



Il «Pecorino del Monte Poro» DOP è un formaggio prodotto con latte di pecora, che risponde, a seconda del periodo di stagionatura, alle seguenti tre diverse tipologie:

«fresco», da venti giorni a sessanta giorni di conservazione;

«semistagionato», da sessantuno giorni a sei mesi di stagionatura;

«stagionato», da sei mesi a ventiquattro mesi di stagionatura.

Il «Pecorino del Monte Poro» deve, inoltre, presentare al momento dell'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche.

Caratteristiche fisiche:

forma: rotonda, facce piane. Diametro del piatto: da 6 a 40 cm. Altezza dello scalzo: da 3 a 20 cm;

peso: da 300 gr. a 10 Kg, per la tipologia «fresco», «semistagionato» e «stagionato»;

crosta: dura, rugosa, di colore variabile dal giallo oro per la tipologia «fresco» al nocciola più o meno scuro per la tipologia «semistagionato» e «stagionato», tendente al rossiccio, laddove unto con peperoncino e olio extravergine di oliva e peperoncino per trattare la crosta esterna;

pasta: struttura compatta con eventuale leggera occhiatura irregolarmente distribuita;

al taglio il colore si presenta variabile dal bianco per la tipologia «fresco» al paglierino più meno intenso nella tipologia «semistagionato» e «stagionato». La consistenza della pasta è morbida al taglio nella tipologia «fresco» e via via più consistente nella tipologia «stagionato».

Caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca: ≥ 45%;

proteine (Nx6,25): ≥ 20%.

Caratteristiche organolettiche:

sapore: fragrante e con aromi di fiori selvatici, di macchia mediterranea e di fieno, pastoso e piacevolmente nocciolato all'assaggio, caratteristiche che diventano sempre più intense con l'aumentare del periodo di stagionatura, accompagnandosi ad una decisa pungenza e sapidità nella tipologia «stagionato».

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la produzione del «Pecorino del Monte Poro» viene utilizzato latte ovino, crudo e intero - ottenuto da due mungiture (mattina e sera precedente) - prodotto da capi allevati con sistema semi-brado nel territorio di cui al successivo punto 4, che solo nel corso della notte vengono fatti stabulare negli ovili. L'alimentazione è a base di essenze tipiche della zona del Monte Poro, sotto forma di foraggio fresco nel periodo estivo e affienato nel periodo invernale. In annate dall'andamento climatico particolarmente sfavorevole per siccità o eccessivo rigore invernale, che non consentono la produzione di foraggio sufficiente per il sostentamento delle greggi, l'alimentazione con le caratteristiche sopra specificate può scendere fino a una percentuale del 70%, essendo ammesso un approvvigionamento di fieno proveniente dall'esterno dell'area di produzione della DOP in una percentuale non superiore al 30% del totale somministrato. Limitatamente al periodo della lattazione degli animali e ai fini di un loro migliore sostentamento, è ammessa inoltre, in una percentuale che non superi il 15% del totale, l'integrazione dell'alimentazione con cereali e leguminose in granella, fioccati o sfarinati, sali minerali e vitamine anche di provenienza esterna all'area di produzione della DOP, in quanto per la situazione orografica, climatica e vocazionale del territorio, questi non sono prodotti a sufficienza in loco.

Gli ovini non possono essere alimentati con prodotti geneticamente modificati (OGM) come da disposizioni legislative vigenti in materia. Viene, impiegato per la coagulazione del latte, caglio ottenuto dalle pareti del quarto stomaco dell'agnello e/o del capretto, alimentati esclusivamente con latte.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

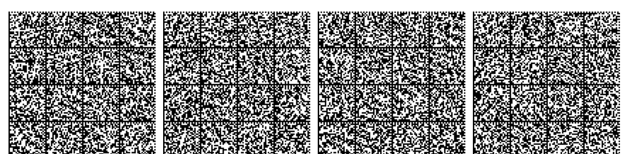
La zona di allevamento degli ovini, di produzione e di stagionatura del «Pecorino del Monte Poro» devono avvenire nell'area geografica di produzione delimitata al punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Pecorino del Monte Poro» può essere immesso al consumo in forme intere o porzionato.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

All'atto dell'immissione al consumo deve recare una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto intero o sulle confezioni del prodotto porzionato e preconfezionato in tranci. L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre le informazioni corrispondenti ai requisiti della normativa cogente di settore le seguenti indicazioni: «Pecorino del Monte Poro» (intraducibile) seguito dalla espressione (traducibile) «Denominazione di origine protetta» oppure «DOP»; la tipologia di stagionatura ovvero: «fresco», «semistagionato» e «stagionato»; il simbolo europeo della DOP; il logo della DOP.





È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del disciplinare di produzione.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di allevamento degli ovini, di produzione e di stagionatura del «Pecorino del Monte Poro» è rappresentata esclusivamente dal territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Vibo Valentia tutti appartenenti al comprensorio del Monte Poro: Joppolo, Spilinga, Zungri, Rombiolo, Nicotera, Limbadi, Zaccanopoli, Drapia, Filandari, Briatico, Ricadi, Maierato, Mileto, San Calogero, Parghelia, Pizzo Calabro, Stefanaconi, Filogaso, Tropea, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Vibo Valentia, Zambrone, Cessaniti, Ionadi e Francica.

5. Legame con la zona geografica

Situato tra il Golfo di Lamezia e la piana di Gioia Tauro il territorio di produzione è delimitato a nord dalla Piana dell'Angitola, a sud dalla piana di Rosarno ad ovest dal crinale appenninico delle Serre catanzaresi.

In tale contesto crescono numerose essenze vegetali locali che rappresentano la principale fonte di sostentamento degli ovini al pascolo, corrispondente ad almeno il 70% della loro alimentazione. Diffusi anche gli arbusti della rigogliosa e folta macchia mediterranea ancora presente nelle zone impervie e scoscese dell'altopiano del Poro che sono oggetto di brucatura, tra i quali annoveriamo la ginestra, il mirto, l'olivastro selvatico, il lentisco ed il biancospino (Simone Cesare Lombardi: Il Poro e la Costa di Capo Vaticano, 2003).

Sono proprio gli arbusti e le essenze vegetali della macchia mediterranea a conferire sotto il profilo organolettico una caratterizzazione distintiva («*bouquet*») rispetto agli altri formaggi a base di latte ovino. Gustando il Pecorino sono chiaramente percepibili, oltre alla «pastosità» del sapore, i sentori di erbe e fiori del Monte Poro ed un retrogusto lievemente nocciolato/erbaceo: infatti le sostanze odorifere delle erbe spontanee sono liposolubili e possono essere trasmesse al latte attraverso i grassi, e da questi al formaggio. Inoltre alcune peculiarità del processo produttivo garantiscono la presenza di questo *bouquet* distintivo; tra queste possiamo evidenziare:

l'utilizzo di latte crudo e intero, raccolto e trasformato senza che venga sottoposto ad alcun trattamento termico che ne potrebbe modificare le caratteristiche organolettiche;

le basse temperature di lavorazione (32-38°C) che assicurano la permanenza delle sostanze disciolte limitando la volatilità degli aromi.

Inoltre il fatto che la mano d'opera sia ancora presente nelle fasi di trasformazione evidenzia un'alta specializzazione e artigianalità del sistema produttivo, che rimane inevitabilmente legato a risorse umane difficilmente reperibili in altri contesti territoriali. Le competenze specialistiche influenzano direttamente la qualità di taluni passaggi del ciclo produttivo (es. cagliatura, formatura, stagionatura) rendendo il formaggio in tal senso «tipico» perché strettamente legato al territorio di produzione.

Anche nelle fonti bibliografiche più antiche, dal *De antiquitate et situ Calabriae* (1571) dell'umanista e storico vibonese Gabriele Barrio al Saggio per l'economia campestre per la Calabria Ultra (1770) dell'economista e filosofo reggino Domenico Grimaldi da Seminara, il formaggio in questione è citato con riferimento al territorio di origine. Un legame, questo, la cui sottolineatura si mantiene molto viva nel tempo, come dimostrano gli scritti di Saverio Di Bella del 1985 (I formaggi e le ricotte di pecora del Poro sono bianchi, morbidi e saporiti, grazie ai pascoli ed alla vasta produzione spontanea di origano), le diverse edizioni a partire dal 1991 dell'Atlante dei prodotti tipici. I formaggi curato dall'INSOR - Istituto nazionale di sociologia rurale - (I pascoli del Monte Poro […] sono ricchi di molte essenze erbacee e tra queste molte sono odorose. I formaggi prodotti in questa zona vengono venduti ai turisti della costa per il pregio e la notorietà acquisita). La pubblicazione del 1999 Formaggi d'Italia di Slow Food (I pascoli del Monte Poro sono particolarmente ricchi di essenze aromatiche e odorose e da sempre i pecorini prodotti in questa zona hanno goduto di una buona rinomanza) e il Golosario di Paolo Massobrio del 2006 (Il sapore esclusivo e molto aromatico di questo formaggio sono dovuti alle erbe con cui si alimentano le razze locali). Da segnalare infine che nel 2012 il «Pecorino del Monte Poro» al Salone del Gusto di Torino ha vinto il premio «I fuoriclasse» del Gambero Rosso, che lo ha consacrato tra i 17 migliori formaggi d'Italia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare: (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

23A03941

DECRETO 3 luglio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;



Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2000 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Arcole» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2019, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 420 del 13 dicembre 2019 concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria, ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole», di cui al predetto decreto ministeriale del 25 luglio 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela Arcole DOC con sede in Soave (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Arcole», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Arcole»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Arcole» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Arcole» così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 25 luglio 2019, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Arcole», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.



Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024.

4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ARCOLE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Arcole» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante);

«Arcole» rosso;

«Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante);

«Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot grigio (anche in versione rosato), e anche con la menzione «superiore», Garganega, Chardonnay (anche in versione frizzante) Merlot;

«Arcole» nero.

La menzione «riserva» è riservata alle tipologie «Arcole» rosso, «Arcole» Merlot e «Arcole» nero.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Pinot grigio, Chardonnay, Garganega e Merlot devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per le Province di Vicenza e Verona.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) è ottenuto dalle seguenti varietà provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%. Possono concorrere fino ad un massimo del 50% le uve di altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per le Province di Vicenza e Verona.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso, «Arcole» rosato e «Arcole» nero, è ottenuto dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le Province di Vicenza e Verona fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

Provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei Comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

Provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei Comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.

L'area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in Comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del Comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia. Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel Comune di Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà. Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del Comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del Comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord



passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella. Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale 11, passando raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in Comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km. 322.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argillososabbiosa o sabbiosa.

Sono pertanto da considerarsi esclusi quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega per la quale è consentito l'uso della pergola nelle sue varie forme. È fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

È fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max. uva/ ha Ton	Titolo alc. Vol. nat. minimo % vol
Garganega	18	9.50
Pinot Grigio	15	9.50
Chardonnay	18	10.00
Merlot	16	10.00
Pinot grigio superiore	13	10.00

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «Bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e «Rosso» e «Rosato» (anche nella versione frizzante), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, devono avere un titolo alcolmetrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 16 ton per ettaro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole» nero devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 16 ton per ettaro.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, adottato secondo le procedure ai sensi della legge n. 238/2016, art. 35, comma 1, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto con proprio decreto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 238/2016, su proposta del consorzio di tutela, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire i limiti massimi di resa di uva ad ettaro, classificabile per la produzione dei vini destinati a produrre la denominazione di origine controllata «Arcole», inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata. «Arcole» devono essere effettuate nell'ambito delle Province di Verona e Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.

È consentita nell'elaborazione della tipologia Pinot grigio (anche nelle in versione rosato o ramato) e con la menzione «superiore» l'aggiunta di mosti o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione purché a bacca bianca nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve della varietà complementare non superi complessivamente tale percentuale.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» bianco, «Arcole» rosato e «Arcole» Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» passito non deve essere superiore al 50%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole» nero può avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni per almeno il 50% delle uve, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per le uve destinate all'appassimento per ottenere l'«Arcole» nero non deve essere superiore al 45%.

I vini delle tipologie «Arcole» nero, «Arcole» passito non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto.



Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Arcole» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo:16 g\l;

«Arcole» Chardonnay frizzante:

colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Arcole» Pinot grigio e «Arcole» Pinot grigio rosato anche con la menzione superiore:

colore: da giallo paglierino ad ambrato talvolta con riflessi ramati o rosati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; 11,5 per la menzione superiore acidità totale minima: 5 g\l (anche per la menzione superiore);

estratto non riduttore minimo:16 g/l;

«Arcole» Garganega:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo:16 g\l;

«Arcole» Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol e 12% vol nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» bianco:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Arcole» bianco spumante o «Arcole» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» rosso:

colore: rosso rubino; odore: intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l e 22,0 g/l nella versione riserva;

«Arcole» bianco frizzante o «Arcole» frizzante:

colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g\l;

«Arcole» rosato:

colore: rosso rubino chiaro, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» rosato frizzante:

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

colore: rosso rubino chiaro;

sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Arcole» nero (anche nella versione riserva):

colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;

odore: caratteristico, accentuato, delicato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per il vino Pinot grigio rosato, il riferimento al colore può essere indicato anche con i suoi sinonimi di seguito elencati:

Ramato;

Blush;

Rosè;

Rosa.



I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso, Merlot e «Arcole» nero qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» bianco passito, «Arcole» bianco spumante, «Arcole» bianco frizzante, «Arcole» rosso, può essere omesso il riferimento al colore. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 12 litri chiuse con tappo raso bocca, vite a vestizione lunga e vetro a T. È consentito altresì l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a 2 litri.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Tuttavia, per le bottiglie di capacità fino a 0.200 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

a) *Specificità della zona geografica*

Fattori storici e umani

La doc «Arcole» prende il nome da uno dei comuni che ricadono nell'ambito della denominazione. Il Comune di Arcole, infatti, sia per la localizzazione geografica al centro del comprensorio, sia per lo specifico interesse produttivo che per l'importante bagaglio storico legato alle campagne napoleoniche che tanto hanno segnato la vita e la storia di questa zona, è il punto di riferimento di tutto il comprensorio. Uno dei simboli più significativi è il ponte sul torrente Alpone e l'obelisco commemorativo del confronto tra gli eserciti francesi e austriaci tra il 15 e il 17 novembre 1796. Oggi questo ponte può essere ritenuto il simbolo dell'«Arcole» Doc perché esprime la tradizione e l'intimo orgoglio di questa terra. Qui la diffusione della vite ha certamente più di 2000 anni, grazie anche alle due vie di comunicazione che rendevano appetibile l'area alla colonizzazione romana: l'Adige (via fluviale) e la Porcilana (via stradale), ma avrà nel Medioevo nuovo vigore. La possibilità del trasporto del vino proveniente dalle zone attorno ad Arcole, contribuiva ad espandere ovunque la coltura della vite. Tutta la zona dell'«Arcole» veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a laghetti. Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia. Le viti furono tenute in grande considerazione anche dalla Repubblica di Venezia. Il Colognese, compreso nella zona dell'Arcole, è stato, per la Repubblica Veneziana, una terra prediletta molto legata alla città lagunare, forniva in abbondanza vino, granaglie e canapa, di cui i veneziani non potevano fare a meno. La DOC «Arcole» viene riconosciuta nel 2000 con decreto ministeriale 4 settembre 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 settembre 2000, per raccogliere questo rilevante patrimonio di storia e di viticoltura e per qualificare ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le Province di Verona e Vicenza. La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche. Con la necessità di gestire e valorizzare questo importante momento di trasformazione ed evoluzione produttiva, è nato l'8 febbraio 2001 il consorzio di tutela. L'evoluzione della viticoltura in questo areale è tipica di una viticoltura da pianura caratterizzata tradizionalmente da forme di allevamento piuttosto espanse con vitigni di diversa origine. Solo le professionalità degli operatori nel corso degli ultimi anni hanno permesso di selezionare le varietà che meglio di altre si esprimono in questo areale. Sono stati selezionati i suoli migliori e sono stati adottati sistemi di impianto di nuova concezione proprio per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini. I produttori hanno operato un'importante trasformazione del tessuto produttivo nel quale selezione, attenzione e competitività sono diventati valori caratterizzanti dell'azione dei viticoltori. Questi progressi sono stati stimolati e valorizzati dal sistema organizzativo proprio di questo territorio da sempre coordinato dalle cantine cooperative, strutture che oltre a generare valore, sanno indirizzare i produttori verso quei vitigni maggiormente apprezzati dal mercato. I produttori che hanno deciso di investire in questa zona puntano al rinnovamento in vigna, rivedendo forme di allevamento e densità di impianti, il tutto a vantaggio di una grande qualità dell'uva.

Fattori naturali

Il territorio si presenta uniformemente pianeggiante nella parte sud-occidentale, secondo i caratteri tipici di una pianura alluvionale, mentre la zona collinare inizia con il rilievo Motta a San Bonifacio e ad oriente con una parte dei Colli Berici. I terreni di pianura, vocati a vigna, sono quelli di natura prevalentemente «sabbioso-argilloso». Infatti, la pianura risulta morfologicamente movimentata dalla presenza di dossi, terrazzi e di scarpate con non più di una decina di metri di dislivello; i terreni sono profondi, talora dotati anche in maniera rilevante di sabbia. La morfologia del suolo di produzione del vino «Arcole» DOC può essere attribuita, sostanzialmente, ai fenomeni di erosione e di sedimentazione, legati principalmente ai fiume Adige e, secondariamente, ai corsi d'acqua locali. Questi terreni sono composti prevalentemente da depositi sabbiosi e secondariamente ghiaiosi; localmente, i depositi sabbiosi contengono percentuali variabili di limo. Le aree dove affiorano dossi limoso-sabbiosi, che si sviluppano in varie direzioni, corrispondono alle antiche divagazioni del fiume stesso. Mentre i depositi limosi di origine lessinea presentano una colorazione marron rossastra, i depositi limosi di origine atesina, invece, assumono una colorazione marron chiaro-nocciola. Nell'area vicentina della zona di produzione del vino «Arcole» DOC, il fiume Frassine avrebbe deposto, sopra i terreni formati nell'epoca quaternaria dal ghiacciaio Adige-Sarca, uno strato di terreno alluvionale colore rosso-scuro, derivante dal dilavamento di dolomie marnose, basalti, porfidi, calcari gessosi, ecc. L'area dell'«Arcole» DOC presenta un clima relativamente omogeneo di tipo continentale, con estati molto calde e afose e inverni rigidi e nebbiosi. Le temperature massime si collocano fra la seconda decade di luglio e la prima di agosto e le minime tra la prima e la terza decade di gennaio. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

b) *Specificità del prodotto*

Pur essendo numerose le tipologie di vino previste nel disciplinare di produzione, possiamo per semplicità ricondurle quattro:

i vini bianchi sono caratterizzati da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli quando giovane e più dorati durante l'invecchiamento. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi. Al gusto hanno corpo snello, fragrante, sapido ed aromatico, mai eccessivamente fruttati proprio per le caratteristiche dettate dal suolo e dall'ambiente;

i vini rossi hanno da giovani un colore rosso rubino intenso con tonalità tendenti al viola. Con l'affinamento il colore assume tonalità più granato. Il profumo è sempre intenso, con spiccate note di cacao, violette e lampone. Il sapore è generalmente asciutto, secco. Con l'invecchiamento aumentano la complessità e la sensazione di giusta morbidezza del vino;

vini rosati: il pinot grigio è una varietà che appartiene alla DOC sin dalla sua creazione, ma che ha acquisito un grande successo negli ultimi anni grazie alle spinte commerciali esterne. L'uva naturalmente produce vini di colore rosato se ottenuti con macerazione con le bucce, di colore più o meno intenso. All'olfatto vi sono note di piccola frutta rossa e floreale. Al sapore si presenta sapido anche con un leggero residuo zuccherino. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi;



«Arcole» nero: si ottiene con l'appassimento del 50% delle uve. Il colore che passa dal rosso rubino con riflessi violacei al colore rosso rubino tendente al granato e, per quelli molto invecchiati, al granato. Il bouquet è articolato e complesso. Il corpo è ricco, con tannini morbidi di buona struttura e persistenza.

e) *Legame causa effetto fra ambiente e prodotto*

In un contesto pedologico alquanto variegato, è la componente limoso-sabbiosa a caratterizzare con più continuità questo territorio dando ai vini caratteristiche e riconoscibilità ben definite. I vini bianchi dei terreni più sabbiosi esprimono profumi eleganti e sottili, un'importante espressione aromatica e un moderato contenuto alcolico; essi manifestano il massimo della loro piacevolezza nei primi anni di vita. I vini rossi dei suddetti suoli, associati al clima molto caldo fra luglio e agosto, e ad una piovosità contenuta, esprimono vini di buona struttura ma in genere bisognosi di arrotondare il loro carattere con qualche anno in bottiglia.

Sono infatti le competenze specifiche dei produttori che permettono di ottimizzare i risultati enologici e di valorizzare al meglio le diverse varietà coltivate nell'area.

Per le tipologie «Arcole» nero e passito, il metodo tradizionale dell'appassimento e dell'affinamento utilizzato tradizionalmente dai produttori determina in modo significativo il risultato finale del vino. I vini come questi hanno un colore carico con tonalità violacee, il profumo diviene fruttato ed etereo. Il gusto è ampio, armonico, con sensazioni speziate e balsamiche perfettamente amalgamate alla presenza di tannini morbidi. Durante l'affinamento in bottiglia il colore evolve al classico granato e i profumi e le sensazioni retronasali assumono note eteree di frutta rossa sotto spirito.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Siquria S.r.l. Vicolo A. Mattielli, 11 - 37038 - Soave (VR) Italy - tel. 045 4857514 - fax 045 6190646 - e-mail info@siquria.it

La società Siquria è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni: Arcole.

Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante

Descrizione dei vini:

1. «Arcole» Chardonnay

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino; odore: fine caratteristico, elegante; sapore: asciutto, talvolta morbido e fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto non riduttore minimo: 16 g\l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. «Arcole» Chardonnay frizzante

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo, brillante; odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. «Arcole» Pinot grigio e «Arcole» Pinot grigio rosato anche con la menzione superiore

Breve descrizione testuale

Colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati o rosati; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: asciutto, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; 11,5% per la menzione superiore; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	



4. «Arcole» Garganega

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino; odore: fine, caratteristico, elegante; sapore: asciutto, talvolta morbido e fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto non riduttore minimo: 16 g\l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. «Arcole» Merlot

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato; odore: piuttosto intenso, caratteristico; sapore: asciutto, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto non riduttore minimo: 18 g\l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

6. «Arcole» bianco

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo; odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

7. «Arcole» bianco spumante o «Arcole» spumante

Breve descrizione testuale

Spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, leggermente fruttato; sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	



8. «Arcole» rosso

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino; odore: intenso e delicato; sapore: asciutto di medio corpo e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

9. «Arcole» rosso riserva

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino; odore: intenso e delicato; sapore: asciutto di medio corpo e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; estratto non riduttore minimo:22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

10. «Arcole» bianco frizzante o «Arcole» frizzante

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante; odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; estratto non riduttore minimo: 15,0 g\l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

11. «Arcole» rosato

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino chiaro, brillante; odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore: di medio corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	



12. «Arcole» rosato frizzante

Breve descrizione testuale

Odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; colore: rosso rubino chiaro; sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

13. «Arcole» bianco passito o «Arcole» passito

Breve descrizione testuale

Colore: giallo dorato più o meno intenso; odore: gradevole, intenso e fruttato; sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

14. «Arcole» nero

Breve descrizione testuale

Colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato; odore: caratteristico, accentuato, delicato; sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

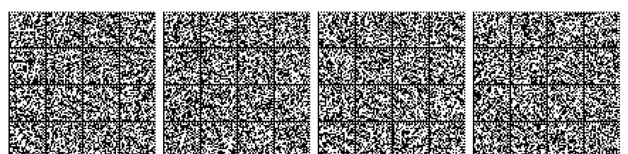
Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

15. «Arcole» Merlot riserva

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato; odore: piuttosto intenso, caratteristico; sapore: asciutto, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; estratto non riduttore minimo: 22 g\l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	



Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche

1. Taglio d'annata nell'elaborazione della tipologia Pinot grigio

Pratica enologica specifica

È consentita nell'elaborazione della tipologia Pinot grigio (anche nelle in versione rosato o ramato) e con la menzione «superiore» l'aggiunta di mosti o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione purché a bacca bianca nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve della varietà complementare non superi complessivamente tale percentuale.

Rese massime:

1. Garganega: 18000 chilogrammi di uve per ettaro;
2. Pinot grigio: 15000 chilogrammi di uve per ettaro;
3. Chardonnay: 18000 chilogrammi di uve per ettaro;
4. Merlot: 16000 chilogrammi di uve per ettaro;
5. Pinot grigio superiore: 13000 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

Provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei Comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

Provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei Comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.

L'area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in Comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del Comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia.

Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel Comune di Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà.

Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del Comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del Comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella.

Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale 11, passando raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in Comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al Km 322.

Varietà di uve da vino

Cabernet franc N. – Cabernet
Cabernet sauvignon N. – Cabernet
Carmenère N. - Cabernet nostrano
Chardonnay B.
Garganega B.
Garganega B. – Garganego
Garganega B. - Grecanico dorato B.
Merlot N.
Pinot bianco B. – Pinot
Pinot grigio
Pinot grigio - Pinot
Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Descrizione del legame/dei legami

Fattori storici e umani

La Doc «Arcole» prende il nome da uno dei comuni che ricadono nell'ambito della denominazione.

Il Comune di Arcole, infatti, sia per la localizzazione geografica al centro del comprensorio, sia per lo specifico interesse produttivo che per l'importante bagaglio storico legato alle campagne napoleoniche che tanto hanno segnato la vita e la storia di questa zona, è il punto di riferimento di tutto il comprensorio. Uno dei simboli più significativi è il ponte sul torrente Alpone e l'obelisco commemorativo del confronto tra gli eserciti francesi e austriaci tra il 15 e il 17 novembre 1796.

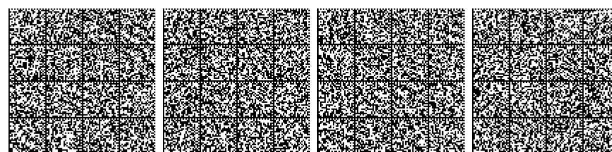
Oggi questo ponte può essere ritenuto il simbolo dell'«Arcole» Doc perché esprime la tradizione e l'intimo orgoglio di questa terra.

Qui la diffusione della vite ha certamente più di 2000 anni, grazie anche alle due vie di comunicazione che rendevano appetibile l'area alla colonizzazione romana: l'Adige (via fluviale) e la Porcilana (via stradale), ma avrà nel Medioevo nuovo vigore. La possibilità del trasporto del vino proveniente dalle zone attorno ad Arcole, contribuiva ad espandere ovunque la coltura della vite.

Tutta la zona dell'Arcole veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a laghetti. Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia.

Le viti furono tenute in grande considerazione anche dalla Repubblica di Venezia. Il Colognese, compreso nella zona dell'Arcole, è stato, per la Repubblica veneziana, una terra prediletta molto legata alla città lagunare, forniva in abbondanza vino, granaglie e canapa, di cui i veneziani non potevano fare a meno.

La DOC «Arcole» viene riconosciuta nel 2000 con decreto ministeriale 4 settembre 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 settembre 2000, per raccogliere questo rilevante patrimonio di storia e di viticol-



tura e per qualificare ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le Province di Verona e Vicenza. La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche. Con la necessità di gestire e valorizzare questo importante momento di trasformazione ed evoluzione produttiva, è nato l'8 febbraio 2001 il consorzio di tutela.

L'evoluzione della viticoltura in questo areale è tipica di una viticoltura da pianura caratterizzata tradizionalmente da forme di allevamento piuttosto espanse con vitigni di diversa origine. Solo le professionalità degli operatori nel corso degli ultimi anni hanno permesso di selezionare le varietà che meglio di altre si esprimono in questo areale. Sono stati selezionati i suoli migliori e sono stati adottati sistemi di impianto di nuova concezione proprio per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini. I produttori hanno operato un'importante trasformazione del tessuto produttivo nel quale selezione, attenzione e competitività sono diventati valori caratterizzanti dell'azione dei viticoltori.

Questi progressi sono stati stimolati e valorizzati dal sistema organizzativo proprio di questo territorio da sempre coordinato dalle cantine cooperative, strutture che oltre a generare valore, sanno indirizzare i produttori verso quei vitigni maggiormente apprezzati dal mercato. I produttori che hanno deciso di investire in questa zona puntano al rinnovamento in vigna, rivedendo forme di allevamento e densità di impianti, il tutto a vantaggio di una grande qualità dell'uva.

Fattori naturali

Il territorio si presenta uniformemente pianeggiante nella parte sud occidentale, secondo i caratteri tipici di una pianura alluvionale, mentre la zona collinare inizia con il rilievo Motta a San Bonifacio e ad oriente con una parte dei Colli Berici.

I terreni di pianura, vocati a vigna, sono quelli di natura prevalentemente «sabbioso-argilloso». Infatti la pianura risulta morfologicamente movimentata dalla presenza di dossi, terrazzi e di scarpate con non più di una decina di metri di dislivello; i terreni sono profondi, talora dotati anche in maniera rilevante di sabbia.

La morfologia del suolo di produzione del vino «Arcole» Doc può essere attribuita, sostanzialmente, ai fenomeni di erosione e di sedimentazione, legati principalmente ai fiume Adige e, secondariamente, ai corsi d'acqua locali.

Questi terreni sono composti prevalentemente da depositi sabbiosi e secondariamente ghiaiosi; localmente, i depositi sabbiosi contengono percentuali variabili di limo. Le aree dove affiorano dossi limoso-sabbiosi, che si sviluppano in varie direzioni, corrispondono alle antiche divagazioni del fiume stesso. Mentre i depositi limosi di origine lessinea presentano una colorazione marronrossastra, i depositi limosi di origine atesina, invece, assumono una colorazione marron chiaronocciola.

Nell'area vicentina della zona di produzione del vino «Arcole» DOC, il fiume Frassine avrebbe deposto, sopra i terreni formati nell'epoca quaternaria dal ghiacciaio Adige-Sarca, uno strato di terreno alluvionale colore rosso-scuro, derivante dal dilavamento di dolomie marnose, basalti, porfidi, calcari gessosi, ecc.

L'area dell'«Arcole» DOC presenta un clima relativamente omogeneo di tipo continentale, con estati molto calde e afose e inverni rigidi e nebbiosi. Le temperature massime si collocano fra la seconda decade di luglio e la prima di agosto e le minime tra la prima e la terza decade di gennaio. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

b) Specificità del prodotto

Pur essendo numerose le tipologie di vino previste nel disciplinare di produzione, possiamo per semplicità ricondurle a quattro:

i vini bianchi: l'Arcole Bianco, l'Arcole Chardonnay e l'Arcole Pinot Grigio sono caratterizzati da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli quando giovane e più dorati durante l'invecchiamento. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi. Al gusto hanno corpo snello, fragrante, sapido ed aromatico, mai eccessivamente fruttati proprio per le caratteristiche dettate dal suolo e dall'ambiente;

i vini rossi, ottenuti con Merlot e Cabernet Sauvignon, hanno da giovani colore rosso rubino intenso con tonalità tendenti al viola. Con l'affinamento il colore assume tonalità più granato. Il profumo è sempre intenso, con spiccate note di cacao, violette e lampone. Il sapore è generalmente asciutto, secco, e nel caso del Cabernet, spiccatamente più erbaceo. Con l'invecchiamento aumentano la complessità e la sensazione di giusta morbidezza del vino;

vini rosati: il pinot grigio è una varietà che appartiene alla DOC sin dalla sua creazione, ma che ha acquisito un grande successo negli ultimi anni grazie alle spinte commerciali esterne. L'uva naturalmente produce vini di colore rosato se ottenuti con macerazione con le bucce, di colore più o meno intenso. All'olfatto vi sono note di piccola frutta rossa e floreale. Al sapore si presenta sapido anche con un leggero residuo zuccherino. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi;

«Arcole» Nero: si ottiene con l'appassimento delle uve per circa due mesi nelle varietà Merlot e Cabernet Sauvignon e il periodo di affinamento di almeno due anni e di almeno tre mesi in botti di legno determina un colore che passa dal rosso rubino con riflessi violacei al colore rosso rubino tendente al granato e, per quelli molto invecchiati, al granato. Il bouquet è complesso e somma alle caratteristiche varietali piacevoli note di vaniglia, di legno e talvolta di fumo. Il corpo è ricco, con tannini morbidi e bouquet più delicato e fine rispetto ai vini non affinati in legno.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

In un contesto pedologico alquanto variegato, è la componente limoso-sabbiosa a caratterizzare con più continuità questo territorio dando ai vini caratteristiche e riconoscibilità ben definite.

I vini bianchi dei terreni più sabbiosi esprimono profumi eleganti e sottili, un'importante espressione aromatica e un moderato contenuto alcolico; essi manifestano il massimo della loro piacevolezza nei primi anni di vita. Solo la tipologia Vendemmia tardiva riesce ad esprimere vini più strutturati e longevi.

I vini rossi dei suddetti suoli, associati al clima molto caldo fra luglio e agosto, e ad una piovosità contenuta, esprimono vini di buona struttura ma in genere bisognosi di arrotondare il loro carattere con qualche anno in bottiglia.

Sono infatti le competenze specifiche dei produttori che permettono di ottimizzare i risultati enologici e di valorizzare al meglio le diverse varietà coltivate nell'area.

Per le tipologie «Arcole» nero e passito, il metodo tradizionale dell'appassimento e dell'affinamento utilizzato tradizionalmente dai produttori determina in modo significativo il risultato finale del vino.

I vini come questi, ottenuti dopo uno-due anni in botti di legno o serbatoi hanno un colore carico con tonalità violacee, il profumo diviene fruttato ed etereo. Il gusto è ampio, armonico, con sensazioni speziate e balsamiche perfettamente amalgamate alla presenza di tannini morbidi.

Durante l'affinamento in bottiglia il colore evolve al classico granato e i profumi e le sensazioni retro-nasali assumono note eteree di frutta rossa sotto spirito.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Utilizzo in etichetta dei sinonimi di «rosato»

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: per il vino Pinot grigio rosato, il riferimento al colore può essere indicato anche con i suoi sinonimi di seguito elencati:

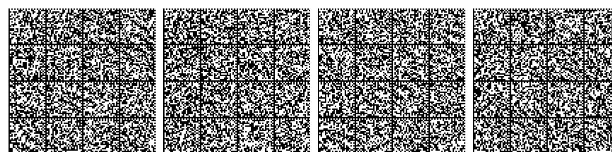
Ramato;

Blush;

Rosè;

Rosa.

23A03942



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 luglio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa. (Determina n. DG/282/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. DG 198/2023 del 20 aprile 2023, recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per i farmaci per la colite ulcerosa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2023;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica resi nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 13 aprile 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa con l'inserimento in scheda del principio attivo upadacitinib, conformemente al parere della Commissione sopra citato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. DG 198/2023 del 20 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2023.

Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA



ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI FARMACI PER LA COLITE ULCEROSA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di medici specialisti in gastroenterologia e medicina interna

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. _________________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________ altezza (cm) _________

Comune di nascita ________________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ___________________________________ Tel. _________________

Regione _____________________ ASL di residenza ___________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ______________________________________

I farmaci elencati in questa scheda di prescrizione devono essere prescritti seguendo specifici criteri di appropriatezza che dipendono sia dalla classe farmacologica, sia dall'identificazione di particolari fattori di rischio (allegato 1).
La sequenza di trattamento prevede che il paziente possa accedere ai principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori del TNF-alfa (TNFi: adalimumab, golimumab, infliximab), anti-integrine (vedolizumab) e anti-interleuchine (ustekinumab) al fallimento della terapia convenzionale e secondo i criteri specificati nella griglia riportata di seguito.
In aggiunta ai criteri riportati nella griglia seguente, i principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori delle janus chinasi (JAKi: filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) possono essere rimborsati nelle condizioni indicate nell'apposita sezione.

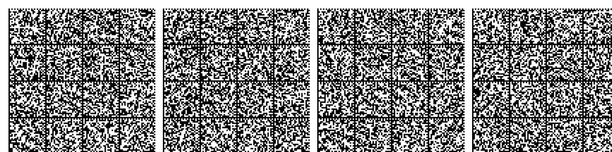
Parte A Criteri di rimborsabilità per i farmaci TNFi (adalimumab, golimumab, infliximab), anti-integrine (vedolizumab) e anti-interleuchine (ustekinumab).

Il/la Paziente deve soddisfare almeno 1 delle seguenti condizioni:

1 ☐ Colite Ulcerosa grave (Mayo globale >10 o criteri Truelove-Witts) dopo il fallimento di una terapia steroidea per via endovenosa entro 72 ore.

2. ☐ Colite Ulcerosa di grado moderato (Mayo globale compreso fra 6 e 10), in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), associata ad **almeno 1 fra i seguenti criteri**:
   - ☐ dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica + resistenza o intolleranza o un bilancio beneficio/rischio negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina;
   - ☐ resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale

La prescrizione di ciascun farmaco deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).



Parte B **Prima prescrizione e prescrizioni successive di TNFi, anti-integrine e anti-interleuchine .**
(la prescrizione non è valida se la compilazione non è completa)

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^	Switch da altro biologico^
TNFi			
☐ Adalimumab ____________________ ☐ Golimumab ____________________ ☐ Infliximab ____________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Anti-integrine			
☐ Vedolizumab ____________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Anti-interleuchine			
☐ Ustekinumab ______________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			

^ riferito al farmaco prescritto

In caso di *switch* specificare le motivazioni:
- ☐ inefficacia primaria
- ☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
- ☐ comparsa di eventi avversi ____
  specificare
- ☐ altro____
  specificare

Scheda valida fino al ____________________
La validità della scheda è al massimo di 12 mesi

Data__________________

Timbro e firma del medico prescrittore

Parte C Criteri di rimborsabilità per i farmaci JAKi

In aggiunta ai criteri di rimborsabilità relativi alle condizioni di malattia individuate per i TNFi, ustekinumab e vedolizumab (vedi Parte A), i principi attivi appartenenti alla classe dei JAKi (filgotinib, tofacitinib, upadaticinib) possono essere rimborsati nelle seguenti condizioni (compila la tabella sottostante):

- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari - come infarto del miocardio o ictus-, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): al fallimento* della terapia con uno o più TNFi;
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** unicamente al fallimento* di tutte le opzioni terapeutiche rimborsate per l'indicazione (terapia convenzionale, TNFi, anti-interleuchine, anti-integrine) ritenute clinicamente opportune/possibili dal medico prescrittore.

PAZIENTI **SENZA** I FATTORI DI RISCHIO INDICATI DA EMA	PAZIENTI **CON** I FATTORI DI RISCHIO INDICATI DA EMA
Il/la Paziente soddisfa tutte le condizioni sottostanti:	*Il/la Paziente soddisfa tutte le condizioni sottostanti:*
☐ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale	☐ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale
specificare i farmaci assunti: ____________________	specificare i farmaci assunti: ____________________
☐ ha fallito* il trattamento precedente con ≥ 1 TNFi.	☐ ha fallito* il trattamento con i farmaci appartenenti alle seguenti classi: ☐ TNFi ☐ anti-integrine, ☐ anti IL-12/23

La prescrizione deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

*****il fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o la presenza di fattori che a giudizio clinico del medico prescrittore controindichino/rendano inappropriato il trattamento nel singolo paziente.

Riguardo ai pazienti che alla data dell'introduzione della limitazione (Det. n. DG/65/2023 GU n.58 del 09/03/2023) erano già in trattamento con tofacitinib si dovranno seguire le indicazioni presenti a pag. 4 e compilare la parte D ed E del modulo.

Parte D Prescrizione dei farmaci JAKi

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^
☐ Filgotinib	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento
☐ Tofacitinib		
☐ Upadacitinib		
____________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*		

^ riferito al farmaco prescritto

Nel caso di terapia con JAKi si raccomanda di informare il paziente dei possibili rischi associati al trattamento con questi medicinali, come indicato anche nella nota informativa importante sulla sicurezza dei JAKi del 16 marzo 2023. Qualora disponibile può essere raccomandata una dose più bassa, a seconda del medicinale e del fattore di rischio specifico.

NB. Per la posologia e le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento anche agli RCP dei singoli farmaci (sezioni 4.2 e 4.4).



Riguardo ai pazienti che alla data dell'introduzione della limitazione (Det. n. DG/65/2023 GU n.58 del 09/03/2023) erano già in trattamento con tofacitinib si dispone quanto segue:

- Nei soggetti con i fattori di rischio indicati da EMA, ove il medico prescrittore ritenga clinicamente opportuno/possibile prescrivere trattamenti alternativi, il JAKi dovrà essere sostituito con un'altra molecola.
- Nei soggetti che non presentano i fattori di rischio indicati da EMA la possibilità di proseguire la terapia dovrà essere attentamente rivalutata, sulla base del rapporto beneficio/rischio del singolo soggetto, dopo aver informato adeguatamente il paziente sui possibili rischi associati al trattamento.

Parte E Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

☐ è già in trattamento con tofacitinib (terapia iniziata prima dell'introduzione della limitazione)	
PAZIENTI **SENZA** I FATTORI DI RISCHIO INDICATI DA EMA	PAZIENTI **CON** ≥ 1 FATTORI DI RISCHIO INDICATI DA EMA
Il/la Paziente soddisfa tutte le condizioni sottostanti:	*Il/la Paziente soddisfa tutte le condizioni sottostanti:*
☐ la prosecuzione della terapia presenta, a giudizio del medico prescrittore, un profilo beneficio/rischio positivo	☐ la prosecuzione della terapia presenta, a giudizio del medico prescrittore, un profilo beneficio/rischio positivo
☐ è stato informato sui rischi associati al trattamento	☐ è stato informato sui rischi associati al trattamento
	☐ ha fallito* il trattamento con farmaci appartenenti alle seguenti classi: ☐ TNFi ☐ anti-integrine, ☐ anti IL-12/23

La prescrizione deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

*****il fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o la presenza di fattori che a giudizio clinico del medico prescrittore controindichino/rendano inappropriato il trattamento nel singolo paziente.

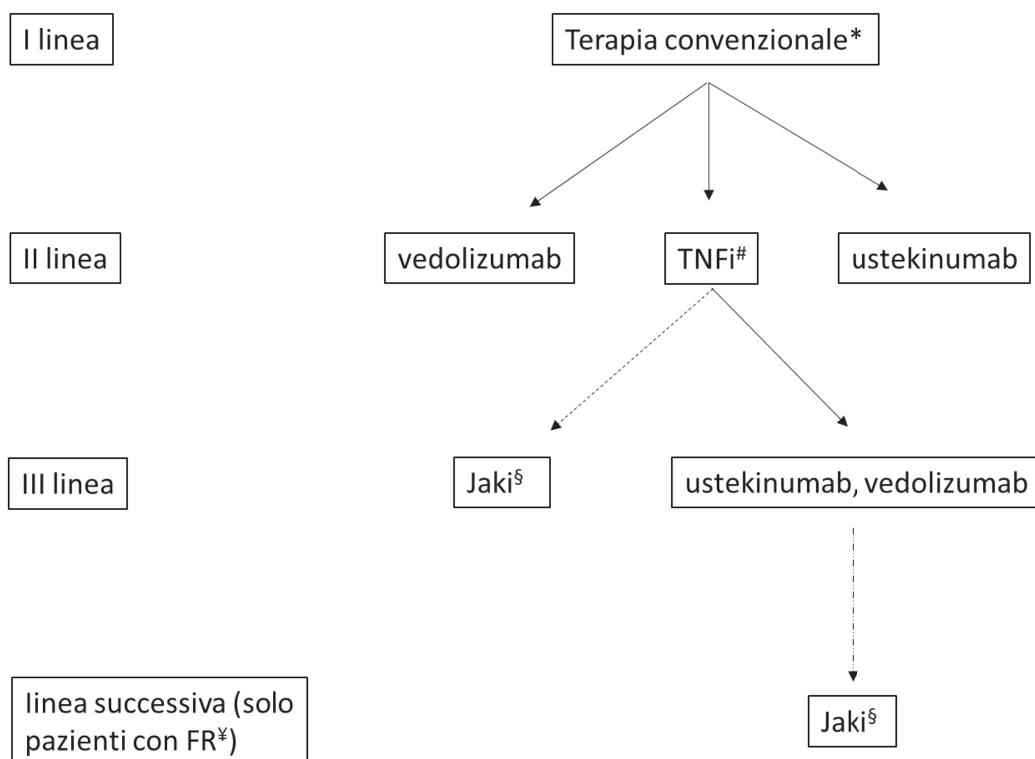
Scheda valida fino al ____________________
La validità della scheda è al massimo di 12 mesi

Data_________________

Timbro e firma del medico prescrittore



Algoritmo di trattamento per la colite ulcerosa finalizzato alla prescrizione dei JAKi (allegato 1).



NB. I farmaci utilizzabili in II linea possono essere soggetti a *switch* indipendentemente dalla sequenza di utilizzo, come indicato nella sezione dedicata ai relativi criteri di rimborsabilità (es. i TNFi possono essere soggetti a *switch* intraclasse; vedolizumab o ustekinumab possono essere utilizzati sia prima che successivamente ai TNFi).

* Aminosalicilati, e/o steroidi e/o immunosoppressori. La terapia dipende dal grado di severità della malattia secondo quanto indicato nella relativa griglia.
Adalimumab, golimumab, infliximab
§ filgotinib, tofacitinib, upadacitinib
¥ FR= Fattori di rischio identificati da EMA (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro)
---------▶ Pazienti senza fattori di rischio
-·-·-·-▶ Pazienti con fattori di rischio

23A04021



DETERMINA 10 luglio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Rinvoq», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 485/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping»;*

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2022, con la quale la società Abbvie Deutchland GMBH & comma KG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso e la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Rinvoq» (upadacitinib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 7 settembre, 14 e 16 novembre 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 23-26 maggio 2023;



Vista la delibera n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale RINVOQ (upadacitinib):

«Colite ulcerosa:

RINVOQ è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da colite ulcerosa attiva da moderata a severa che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico»

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«45 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 048399101/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.400,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.960,96.

«30 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 048399063/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.600,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.640,64.

«15 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale- blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 048399012 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 800,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.320,32.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto:

contratto integrativo della determina AIFA n. 328/2022 del 9 maggio 2022; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022 con scadenza al 18 maggio 2024 per tutte le confezioni.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per i farmaci per la colite ulcerosa.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RINVOQ (upadacitinib) è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 048399101/E: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - gastroenterologo ed internista (RNRL);

per la confezione con A.I.C. n. 048399012/E: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista, gastroenterologo (RNRL).

per la confezione con A.I.C. n. 048399063/E: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, gastroenterologo ed internista (RNRL);

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04022

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 3 luglio 2023.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2 che disciplina i principi e i criteri da rispettare in materia di organizzazione e di organi di Ateneo;

Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 539 del 12 dicembre 2001 e modificato con d.r. rep. n. 300/2014 del 27 maggio 2014;



Considerato che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello statuto di Ateneo, le modifiche a quest'ultimo sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Considerato che tutti i Dipartimenti hanno espresso parere favorevole sulla modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello statuto;

Richiamata la deliberazione n. 4/2023/6.1, seduta del 24 marzo 2023, e le relative premesse, con la quale il consiglio di amministrazione, con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità, ha dato parere favorevole, ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello statuto, sulla proposta di modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello statuto;

Richiamata la deliberazione n. 5/2023/7.1, seduta del 14 aprile 2023, e le relative premesse, con la quale il senato accademico con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità, ha approvato ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello statuto, la modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello statuto;

Vista la legge n. 168/1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'art. 6, comma 9, secondo il quale «Gli statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame... *omissis*»;

Vista la nota prot. n. 55058 del 28 aprile 2023, con la quale sono state trasmesse al MUR le sopra citate delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico, per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota assunta al prot. n. 68634 del 21 giugno 2028, con la quale il MUR, con riferimento alle modifiche statutarie di cui alla nota n. 55058 del 28 aprile 2023, acquisita al protocollo AOODGFIS n. 5310 in pari data, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica che non si hanno osservazioni da formulare;

Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, secondo il quale in assenza di rilievi lo statuto è emanato dal rettore;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

1. Di emanare lo statuto nel testo modificato, allegato al presente decreto (all. A).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989.

3. Il testo dello statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Vercelli, 3 luglio 2023

Il rettore: AVANZI

ALLEGATO *A*

STATUTO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro.

2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in attuazione della Costituzione, delle leggi, del diritto dell'Unione europea.

4. L'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo con l'art. 21, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università adotta criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.

6. L'Università è articolata in tre sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli organi di Ateneo.

7. L'Università si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

2. L'Università si dota degli strumenti idonei a garantire la qualità delle attività didattiche, formative e di ricerca.

3. L'Università adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attività e dei risultati conseguiti.

4. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.



Art. 3.

Pari opportunità

1. L'Università ispira la propria azione al principio delle pari opportunità.

2. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.

3. L'Università garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nel presente statuto e nei regolamenti degli organi.

4. L'Università, con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Università promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli organi e delle strutture.

2. L'Università adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicità, di sostenibilità, di responsabilità e valutazione dei risultati.

3. L'Università organizza le proprie attività istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarietà e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.

4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle strutture dotate di autonomia gestionale l'Università applica il principio del *budget*, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle strutture dotate di autonomia gestionale è realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

2. L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Università si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Università promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.

2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione europea e internazionali per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.

3. Tali attività sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9.

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei Trattati dell'Unione europea, nella dichiarazione di Bologna e nella *Magna Charta* delle Università.

2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti.

3. L'Università favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.

4. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

5. L'Università incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilità internazionale degli studenti, quali la flessibilità dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.

6. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con Atenei stranieri.



TITOLO II
ORGANI

Capo I
ORGANI DELL'ATENEO

Art. 10.

Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale.

Art. 11.

Il Rettore

1. Al Rettore sono attribuite:

a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) la funzione di proposta al Consiglio di amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

2. Il Rettore inoltre:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole strutture;

c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo;

d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;

f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di amministrazione;

g) nomina i componenti del Nucleo di valutazione, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

i) trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico la relazione annuale sull'attività del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15, comma 8 del presente statuto, curandone la pubblicità e inviandola ai Dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto; è competente, sentito il Collegio di disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; è inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; provvede all'esecuzione della sanzione per la violazione del Codice etico;

k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo;

l) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il piano edilizio di Ateneo;

m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole strutture e che non siano di competenza del direttore generale;

n) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

o) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, sentito il Senato accademico;

p) propone al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale, nonché la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;

q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la Riunione periodica annuale sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi dallo statuto.

3. Il Rettore, anche su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, può istituire commissioni *ad hoc*, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

4. Il Rettore è coadiuvato nelle sue funzioni da un Pro-Rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il Decano assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.

5. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro. Il Pro-Rettore è nominato con decreto del Rettore. La carica di Rettore e quella di Pro-Rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di valutazione.

6. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

a) un documento programmatico;

b) l'indicazione del Pro-Rettore;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

7. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori;

b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera *a)*;

c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle scuole, nei Consigli di corso di studio, nei Consigli di scuole di specializzazione, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attività sportive di Ateneo.

8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del Rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente statuto.

9. Il mandato del Rettore dura sei anni e non è rinnovabile.

10. Il Rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.

11. Il Rettore, sentito il Senato accademico, può concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al Pro-Rettore, ai direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle scuole.

Art. 12.

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le scuole.

2. In particolare il Senato accademico:

a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Università, al piano edilizio di Ateneo;

b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, scuole e sedi;



c) esprime parere:

sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di corsi, Dipartimenti, scuole e sedi;

sulla proposta di istituzione di scuole di specializzazione;

sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e *master*;

sulla proposta di costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca;

sulla costituzione dei Centri di servizio;

sull'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;

sul manifesto degli studi;

sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;

sulle proposte formulate dal Rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;

sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;

sui temi che il Rettore sottopone al suo esame;

d) designa:

due dei quattro componenti interni del Consiglio di amministrazione;

i componenti del Collegio di disciplina;

e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:

lo statuto e le sue modifiche;

il regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;

il regolamento didattico di Ateneo;

f) approva a maggioranza semplice:

i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

i regolamenti dei centri, comitati, commissioni, previo parere del Consiglio di amministrazione;

i regolamenti elettorali;

il conferimento delle lauree *ad honorem* su proposta dei Dipartimenti;

g) nei casi e con le modalità indicate dal regolamento generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

h) approva, per gli aspetti di sua competenza:

le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;

l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

j) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti;

k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell'attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca;

l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo;

m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Compongono il Senato accademico:

a) il Rettore;

b) sedici docenti di cui almeno un terzo direttori di Dipartimento, eletti dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:

il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio Dipartimento;

il secondo per completare la componente dei docenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di laurea, Laurea magistrale e dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.

4. I componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipa il Pro-Rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Il Senato accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. Il Senato accademico può istituire gruppi di lavoro su specifici temi.

9. Il Senato accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi organizzativi previsti nell'art. 4 del presente statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

b) approva:

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

il bilancio sociale di Ateneo;

le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;

la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;

c) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d) delibera, previo parere del Senato accademico:

l'attivazione o la soppressione di corsi di studi, o l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di scuole e di sedi;

l'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;

le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;

e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

f) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale;

g) delibera sulla relazione annuale del direttore generale, verificando i risultati raggiunti;

h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente statuto;

i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;



k) delibera, su proposta dei Dipartimenti o delle scuole interessate e sentito il Senato accademico, sull'istituzione delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e *master*;

l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca;

m) delibera, sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei Centri di servizio;

n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore, sentito il Senato accademico, quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;

o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

p) delibera in materia di contribuzione studentesca;

q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato accademico, previa verifica della sua sostenibilità;

r) designa un componente del Collegio dei revisori dei conti, su proposta del Rettore;

s) esprime parere:

sul regolamento generale di Ateneo;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;

sui regolamenti dei centri, commissioni, comitati;

t) esprime parere favorevole:

sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca;

sul Codice etico;

u) determina l'ammontare delle indennità previste dall'art. 41;

v) propone modifiche dello statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;

z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attività relative alla cultura, sport e tempo libero.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Le decisioni relative a:

il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

l'attivazione o la soppressione di corsi di studi, l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di scuole e di sedi;

il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

la contribuzione studentesca;

sono assunte dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato accademico.

4. Compongono il Consiglio di amministrazione:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante degli studenti;

c) sette componenti, di cui tre esterni.

5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.

6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione il Rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:

due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;

due componenti interni dal Senato accademico;

un componente esterno dal Rettore.

La Commissione di selezione è nominata dal Rettore e formata da due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori universitari, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.

8. La Commissione di selezione e il Senato accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di propria competenza.

9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4, punto *c)*; in tal caso la Commissione di selezione si limiterà a designare due componenti interni.

10. Il Senato accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4, lettera *c)*, qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovrà procedere a una nuova designazione.

11. Nella composizione del Consiglio di amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4, lettera *c)* entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.

12. Il Pro-Rettore e il direttore generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.

13. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

14. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Compongono il Collegio dei revisori dei conti:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere attribuito a dipendenti dell'Università.



6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

7. Per i membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è l'Organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.

2. Il Nucleo di valutazione in particolare:

a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;

b) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;

c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle strutture;

d) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

e) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di amministrazione e dai Dipartimenti stessi;

g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti *ex ante* dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di direttore generale, proposta dal Rettore a norma dell'art. 11, comma 2, lettera *p)* del presente statuto;

3. Sono attribuite al Nucleo di valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

4. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta.

6. Compongono il Nucleo di valutazione:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore;

b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;

c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.

7. L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

8. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al Rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai Dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

9. Il Nucleo di valutazione può far pervenire al Rettore osservazioni e suggerimenti sulle strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.

10. Per i membri del Nucleo di valutazione è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è l'Organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001. Le attribuzioni del direttore generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento *ex* art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il direttore generale in particolare:

a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;

b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i Direttori delle strutture interessate;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del Rettore;

e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;

f) partecipa alle attività degli organi di Ateneo secondo le norme del presente statuto;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è regolato con un contratto a tempo determinato.

5. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale è fissata in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il direttore generale può proporre la nomina di un vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Università. Il vice-direttore generale vicario è nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale.

8. In caso di cessazione del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano nel ruolo.

Art. 17.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici secondo le direttive del direttore generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti a essi assegnati dal direttore generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al direttore generale.

2. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.



Capo II
ORGANI SUSSIDIARI

Art. 18.

Organi sussidiari dell'Ateneo

1. Sono organi sussidiari dell'Ateneo:

il Collegio di disciplina;

il Comitato unico di garanzia;

Art. 19.

Il Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato accademico. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento.

4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio *ex* articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, lettera *j)* dello statuto, e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

8. In ogni caso il Rettore, sentito il Collegio di disciplina, è competente a irrogare la sanzione della censura.

Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. In attuazione della legge n. 183/2010, l'Università del Piemonte Orientale istituisce il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la Consigliera nazionale di parità. In particolare si propone di:

a) assicurare parità e pari opportunità di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del *mobbing* e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;

c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora più efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunità e del benessere del personale dell'Ateneo.

3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e rappresentanti designati dall'amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica quattro anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il Presidente è designato dal Rettore tra i membri del Comitato.

4. Il Comitato può avvalersi altresì del supporto del Consigliere di fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al personale operante nell'Ateneo.

5. L'Ateneo può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del CUG, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.

6. Per il suo funzionamento il Comitato adotta un proprio regolamento.

Capo III
COMMISSIONI E COMITATI

Art. 21.

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. È istituita la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel seguito denominata Commissione paritetica.

2. La Commissione paritetica:

a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che è trasmessa al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

b) formula proposte agli organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;

e) formula proposte a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio;

f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attività cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;

g) propone agli organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;

h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attività didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.

3. La commissione, nominata dal Rettore, è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento. La commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come Presidente e uno studente come Vicepresidente. La commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato accademico.



Art. 22.

Comitato per le attività sportive di Ateneo

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.

3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione al Centro universitario sportivo (CUS) del Piemonte Orientale.

4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

5. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal direttore generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte Orientale.

6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 23.

Sistema bibliotecario di Ateneo e commissione per le biblioteche

1. È istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.

2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche è organismo del Sistema bibliotecario d'Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

3. Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della Commissione d'Ateneo per le biblioteche.

4. Con apposito regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO III
STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE

Capo I
DIPARTIMENTI

Art. 24.

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo.

2. Il Dipartimento è costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque.

3. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente.

5. Il Dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.

6. Il Dipartimento sottopone al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.

7. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei *master* e dei corsi di perfezionamento; tali attività potranno essere coordinate all'interno delle scuole ove istituite.

8. Le modalità di costituzione e disattivazione di un Dipartimento e di accorpamento di più Dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unità, il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del Dipartimento secondo le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

10. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, secondo le norme definite dal regolamento di Dipartimento, per valorizzare significative specificità scientifiche.

11. Il regolamento di Dipartimento può prevedere l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli organi del Dipartimento.

12. Ogni Dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.

13. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) la giunta;

c) il direttore;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 25.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.

2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

3. In particolare il Consiglio:

a) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di corsi di studi;

b) formula i piani di sviluppo del Dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;

c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalità definite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

e) approva, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di Dipartimento;

f) approva i regolamenti dei corsi di studio e di dottorato;

g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai corsi di studio;

h) definisce, anche su proposta della scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al Dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;

i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei corsi di studio;

j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;



k) propone al Consiglio di amministrazione, di concerto con uno o più Dipartimenti, l'attivazione di una scuola;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) delibera in merito alle domande di afferenza al Dipartimento;

n) sottopone al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonché l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;

o) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

p) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;

q) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e *master*;

r) propone al Consiglio di amministrazione la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca;

s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;

t) approva l'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attività;

u) delibera su ogni altra proposta della giunta di Dipartimento;

v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;

w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

4. La scuola, ove istituita, propone al Dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

5. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori, i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, Laurea magistrale, corsi di specializzazione; qualora il Dipartimento attivi dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un dottorando;

d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento così composta:

un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;

due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;

tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici;

e) quattro rappresentanti di tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in servizio nel Dipartimento;

Su invito del direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.

6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal direttore. È convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del professore di prima fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 26.

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento. È eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;

c) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;

d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza;

f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

g) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

h) designa il vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del vice-direttore coincide con quello del direttore;

i) nomina la Commissione paritetica docenti-studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento;

j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di corso di studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

3. Il direttore e il vice-direttore sono nominati dal Rettore.

Art. 27.

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnatele dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della Giunta, il direttore, che la convoca e la presiede, il vice-direttore, un numero di docenti stabilito nel regolamento del Dipartimento e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL). I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio di Dipartimento. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli. Il regolamento può prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal direttore. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.

4. I verbali sono firmati dal direttore e dal Professore di prima fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

5. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del direttore.

Art. 28.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento, ovvero solo all'interno della scuola ove istituita, è attivata la Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dal Nucleo di valutazione;



b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi corsi di studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento o della scuola, sentiti i Consigli di corso di studio ove costituiti.

3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun corso di studio afferente al Dipartimento o alla scuola, esprime un rappresentante.

4. La Commissione è nominata dal direttore del Dipartimento o dal Presidente della scuola.

5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Capo II
SCUOLE

Art. 29.

La scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita Scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei.

2. La scuola svolge i seguenti compiti:

a) propone ai Dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;

b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;

c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;

d) propone al Dipartimento l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;

e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più corsi di studio dei Dipartimenti afferenti.

3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la Scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.

4. La Scuola è istituita e attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

5. Sono organi della scuola:

a) il Presidente;

b) i Consigli di corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei Master universitari e i Collegi docenti dei corsi di dottorato, ove presenti;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla scuola.

6. Il Presidente della scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla scuola, di norma, tra i professori di prima fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della scuola, è formata:

a) dai direttori dei Dipartimenti che attivano la scuola;

b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;

c) dai Presidenti di corso di studi, direttori di scuola di specializzazione e direttore dei dottorati di ricerca presenti nella scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento.

8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.

9. La scuola adotta un proprio regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.

Capo III
ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 30.

Il Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio, ove costituito, è composto:

a) dai docenti titolari di insegnamento;

b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.

2. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel Consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.

3. Il Consiglio di corso di studio:

a) propone al Consiglio di Dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;

b) programma l'impiego delle risorse didattiche;

c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;

d) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;

e) esamina e approva i piani di studio;

f) propone al Consiglio di Dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;

g) propone al Consiglio di Dipartimento modifiche organizzative relative al corso di studio e modifiche del regolamento di Dipartimento;

h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;

i) esprime parere sulla designazione, da parte della Giunta di Dipartimento o della scuola, della componente docente in seno alla Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Consiglio di corso di studio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 31.

Il Presidente del Consiglio di corso di studio

1. Il Presidente è un professore di prima fascia titolare di insegnamento nel corso di studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del corso di studio, facente parte del Consiglio di Dipartimento. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio di corso di studio.

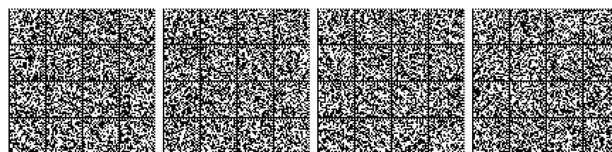
2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al direttore di Dipartimento;

c) sovrintende alle attività didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del direttore di Dipartimento, sul loro regolare svolgimento;

d) propone al direttore di Dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.



Art. 32.

Scuole di specializzazione

1. L'Università, può istituire, anche in collaborazione con altre università, scuole di specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, su proposta dei Dipartimenti o delle scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilità di:

a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali e attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione;

f) una rete formativa per le scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

4. Sono organi delle scuole di specializzazione:

a) il direttore;

b) il Consiglio del corso di studi.

5. Il direttore è un professore di ruolo di norma di prima fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della scuola di specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio del corso di studio.

6. Il direttore:

a) rappresenta la scuola di specializzazione;

b) ha la responsabilità del funzionamento della scuola;

c) convoca il Consiglio del corso di studi e lo presiede.

7. Il Consiglio del corso di studi è composto da tutti i docenti del Corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

8. I docenti della scuola di specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del corso di studio.

9. Il Consiglio organizza le attività didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del corso e propone ai Dipartimenti o alle scuole la stipula di contratti per le attività didattiche.

10. Ove la scuola di specializzazione sia costituita in collaborazione con altre Università, l'atto convenzionale ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 dello statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle scuole di area sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento *post lauream* o di *master* universitario di primo e secondo livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento o della Scuola ove istituita, sentito il Senato accademico.

2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre Università, per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.

3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento *post lauream* o di *master* universitario di primo e secondo livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.

Art. 34.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università, su proposta dei Dipartimenti interessati, può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.

2. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato sono affidate al Dipartimento a cui essi fanno capo.

4. L'ateneo istituisce una o più scuole di dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i Dipartimenti.

Art. 35.

Borse di studio

1. L'Ateneo e i Dipartimenti possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, per dottori di ricerca, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.

2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

Capo IV
ALTRE STRUTTURE

Art. 37.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali per attività di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo.

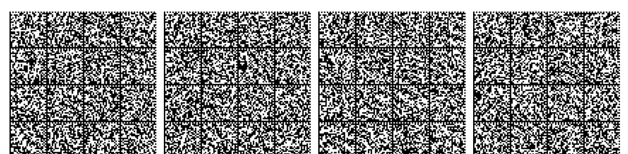
2. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 38.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera la costituzione di Centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le scuole e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Norme per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore del Dipartimento, di Presidente della scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

3. La riunione degli organi collegiali può svolgersi anche con modalità telematiche.

4. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il Presidente di un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti, e con pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.

7. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.

8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del Rettore.

9. Le riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta della scuola sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

11. Le riunioni degli altri organi collegiali sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del presidente determina la maggioranza.

13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

15. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.

17. Nel sito *web* dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.

18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresì pubblicati i verbali di tali Organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.

19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

21. Nel rispetto della vigente normativa, è riconosciuto a tutti i componenti degli organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Art. 40.

Elezioni, incompatibilità e decadenze

1. Le elezioni del Rettore, dei direttori di Dipartimento, dei Presidenti delle scuole, dei Presidenti dei Consigli di corso di studio, dei direttori di scuola di specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

2. Le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Le elezioni del Rettore, del direttore di Dipartimento, del Presidente della scuola, del Presidente del Consiglio di corso di studio, del direttore della scuola di specializzazione, sono indette dal professore di prima fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

4. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

5. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

6. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto e a eccezione del Rettore, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non è immediatamente rieleggibile, può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.

7. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'organo.

8. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare un solo candidato.

9. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.

10. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è fatto divieto di:

ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

essere Presidente della scuola;

far parte del Nucleo di valutazione, Collegio di disciplina e Comitato unico di garanzia;

ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;



svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

12. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti organi: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e, per gli studenti, la Commissione didattica paritetica di Ateneo.

13. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.

14. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e i componenti elettivi degli altri organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 41.

Indennità

1. Il Rettore, il Pro-Rettore e i direttori di Dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Sono altresì configurabili indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare è deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento per quanto di loro competenza.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, a eccezione del Rettore, godono di un'indennità annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'organo svolte nell'anno.

Lo stanziamento complessivo per tali indennità annuali non può eccedere il 2‰ del Fondo di finanziamento ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.

Art. 42.

Codice etico

1. Il Codice etico, deliberato dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, si applica a tutta la comunità accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL), dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunità universitaria.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico.

3. Le sanzioni in base ai principi di gradualità e proporzionalità sono:

biasimo riservato;

biasimo pubblico riportato sul sito *web* di Ateneo.

4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il Codice etico è distribuito a tutti i componenti della comunità accademica.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Definizioni

1. Qualora non diversamente specificato, con il termine «docente» si indicano i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine «studente» si indicano gli iscritti ai corsi di laurea, di Laurea magistrale o specialistica, ai corsi di dottorato e di specializzazione.

Art. 44.

Lo statuto e le sue modificazioni

1. Il presente statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di Dipartimento o le Giunte delle scuole ove istituite possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello statuto. Le modifiche di statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Lo statuto è emanato dal Rettore dell'Università con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 45.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Università sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. L'Università, per il suo funzionamento, può dotarsi di ulteriori regolamenti, tra cui in particolare:

a) i regolamenti elettorali;

b) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente statuto.

3. Il regolamento generale di Ateneo è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di amministrazione.

4. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Senato accademico e adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti.

6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato accademico.

7. I regolamenti dei Dipartimenti e delle scuole, deliberati dai Consigli di Dipartimento o dalle giunte delle scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento previsto dal regolamento generale di Ateneo.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo.

10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo statuto nella *Gazzetta Ufficiale* tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.



Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Norme transitorie

1. In prima applicazione il Senato accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, delibera le modalità di svolgimento della procedura elettorale, che verrà indetta con decreto emanato dal Rettore.

2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovrà prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attività sportive di Ateneo, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

3. Il Senato accademico, nella composizione di cui al presente statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalità per l'istituzione della Commissione di selezione di cui all'art. 13, comma 7.

4. Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina.

5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle Facoltà e dei Dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi Dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.

6. Ciascuno dei Dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarità dei beni mobili di proprietà delle Facoltà e dei Dipartimenti in esso confluiti.

7. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente statuto.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

23A03943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato, «Sitagliptin Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 448/2023 del 5 luglio 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il *grouping* autorizzato con procedura NL/H/4930/001-003/IB/005/G dallo Stato membro europeo di riferimento, con conseguente immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN SANDOZ nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 048139594 - «25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048139606 - «50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048139618 - «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE.

Principio attivo: sitagliptin cloridrato.

Codice pratica: C1B/2022/732.

Codice di procedura europea: NL/H/4930/001-003/IB/005/G.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio - Varese, Italia - codice fiscale 00795170158.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A03968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di efedrina cloridrato, «Efedrina Aguettant».

Estratto determina AAM/PPA n. 449/2023 del 5 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della DE/H/6087/001/II/026 procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

C.I.6.a: modifica del paragrafo 4.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo al fine di estendere l'indicazione terapeutica. Il testo del paragrafo 4.1 del RCP viene modificato da: «Trattamento dell'ipotensione da anestesia spinale o epidurale» a «Trattamento dell'ipotensione da anestesia spinale, epidurale e generale»,

relativamente al medicinale EFEDRINA AGUETTANT - A.I.C. n. 043738.

Confezioni:

A.I.C. n. 043738018 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10 ml;

A.I.C. n. 043738020 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 10 ml;

A.I.C. n. 043738032 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 10 ml;



A.I.C. n. 043738044 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 10 ml;

A.I.C. n. 043738057 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe da 10 ml.

Codice pratica: VC2/2022/202.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 1 Rue Alexander Fleming, 69007 Lione (FR).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A03967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Mesavancol».

Estratto determina AAM/PPA n. 450/2023 del 5 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura NL/H/0733/001/II/023/G approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

C.I.3.z + C.I.4) modifica dei paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo in linea con le richieste del MHRA e raccomandazioni PRAC del 29 settembre 2022,

relativamente al medicinale MESAVANCOL A.I.C. n. 037734.

Confezioni:

011 «1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PA/AL/PVC;

023 «1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 120 compresse in blister PA/AL/PVC.

Codice pratica: VC2/2022/543.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi, 2 - CAP 20129 Milano, codice fiscale 00752450155.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A03966

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clevian»

Con la determina n. aRM - 113/2023 - 7020 del 4 luglio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aesculapius Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLEVIAN;

confezione: A.I.C. n. 027224031;

descrizione: «1% gel» 1 tubo da 50 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03969

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftages».

Estratto determina AAM/PPA n. 440/2023 del 5 luglio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/981.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: CEFTAGES.



Confezioni:

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 035921016;

«1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 035921028;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035921030;

«2 g polvere per soluzione per infusione» flacone - A.I.C. n. 035921042;

alla società Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Salaria n. 1240, 00138 Roma, codice fiscale 00399680586.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Rosuasa».

Estratto determina AAM/PPA n. 442/2023 del 5 luglio 2023

Codice pratica: VC2/2023/185.

Numero procedura: IT/H/0890/001-003/II/007.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento Italia):

Tipo II - C.I.4) modifica ai paragrafi 4.3 e 4.5, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per l'aggiornamento delle informazioni di sicurezza relative all'interazione tra rosuvastatina e la combinazione sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir e tra rosuvastatina e darolutamide. Modifiche editoriali relativamente al medicinale ROSUASA, nelle seguenti confezioni:

A.I.C. n. 048308011 - «5 mg + 100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 048308023 - «10 mg + 100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 048308035 - «20 mg + 100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL.

Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.a. con sede legale in via Fieschi n. 8 - 16121 Genova, codice fiscale 00244540100.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03971

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nuovo regolamento attuativo del decreto legislativo n. 24/2023, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - Whistleblowers.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 12 luglio 2023, ha approvato il seguente regolamento:

delibera n. 301 del 12 luglio 2023 - regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Il regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità al seguente percorso: www.anticorruzione.it - consulta i documenti - regolamenti ed entrerà in vigore il 15 luglio 2023.

23A03982

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Istituzione di un sistema di collaborazione con il sistema bancario nell'ambito di operatività del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, visto il decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», in data 12 luglio 2023 ha deliberato l'avvio dell'iniziativa di un sistema di collaborazione con il sistema bancario



nell'ambito di operatività a valere sul Fondo 394/81 e adottato la delibera quadro recante «Collaborazione con il sistema bancario per favorire l'accesso delle imprese agli interventi agevolativi del Fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394» con i relativi allegati, tra i quali (i)«Avviso di istituzione di un sistema di collaborazione con il sistema bancario nell'ambito di operatività del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394» che disciplina l'oggetto dell'iniziativa di collaborazione e i requisiti ai fini dell'adesione all'iniziativa di collaborazione e le modalità di adesione all'iniziativa di collaborazione, e (ii)«Accordo operativo relativo a interventi agevolativi da concedersi a valere sul fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394), in collaborazione con il sistema bancario» e relativi allegati - definendo termini, modalità, limiti e condizioni secondo cui Simest S.p.a. può avvalersi della collaborazione del sistema bancario con riferimento all'operatività a valere sul Fondo 394/81.

La delibera quadro, l'avviso e l'accordo operativo e i relativi allegati entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81».

I testi integrali della delibera quadro, dell'avviso, dell'accordo operativo e relativi allegati, sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

23A04053

Pubblicazione delle circolari operative dei finanziamenti agevolati del Fondo rotativo 394/81, ai sensi del decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», e di avvio dell'attività di ricezione delle nuove domande di finanziamento agevolato in regime *«de minimis»* a valere sul Fondo rotativo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, nella riunione del 12 luglio 2023, ha adottato le seguenti circolari operative dei finanziamenti agevolati in regime «*de minimis*» a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata: Circolare operativa n. 3/394/2023 «Inserimento mercati»; Circolare operativa n. 4/394/2023 «Transizione digitale o ecologica»; Circolare operativa n. 5/394/2023 «Fiere ed eventi»; Circolare operativa n. 6/394/2023 «*E-Commerce*»; Circolare operativa n. 7/394/2023 «Certificazioni e consulenze»; Circolare operativa n. 8/394/2023 «*Temporary manager*».

Le Circolari operative entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81.

I testi integrali delle suddette circolari operative sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Il Comitato agevolazioni ha, altresì, deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 27 luglio 2023 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023.

23A04054

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Disposizioni per l'istituzione del salario minimo e la riforma della rappresentanza sindacale"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede legale del Comitato promotore sita in Roma in via del Pellegrino n. 96 - 00187, email: inoltre.ap@pec.it e giordano.bozzanca@gmail.com

23A04098

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Comunicato relativo al «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni».

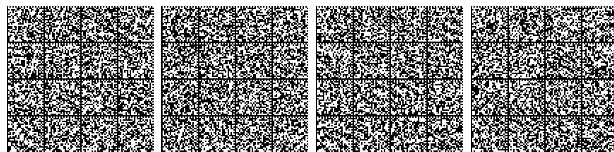
Si comunica che sul sito www.casaitalia.governo.it, alla sezione www.casaitalia.governo.it/generali/approfondimenti/bando/ è disponibile il testo del «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

23A04132

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-164) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

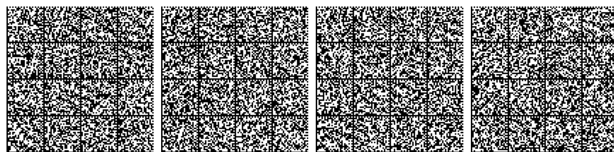
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

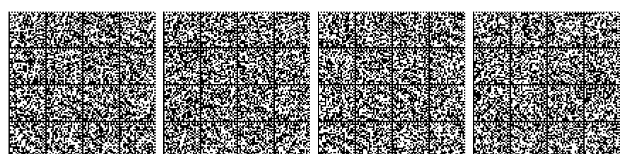
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

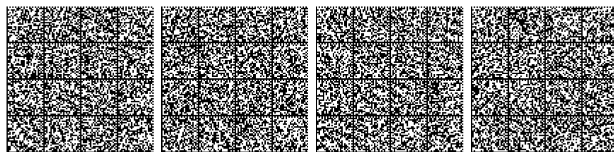
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

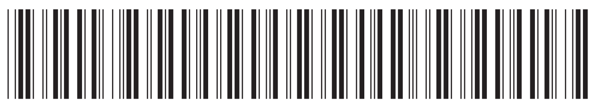
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.









€ 1,00

